DCCLXXIII SEDUTA

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1952

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 31121

Disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (1815-*Urgenza*) (Seguito della discussione):

FIORE . . . . . 31122, *passim* 31174
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . 31123, *passim* 31174
MONALDI . . . . . 31123, *passim* 31174
CASTAGNO . . . . . 31124, *passim* 31170
PRESIDENTE 31125, 31133, 31144
BERLINGUER . . . . . 31129, *passim* 31168
BITOSSI, *relatore di minoranza* . . . . . 31129, *passim* 31163
BOSCO 31131
PARATORE 31133
TONELLO 31133
CARMAGNOLA . . . . . 31135, *passim* 31160
TOMMASINI 31136
PEZZINI, *relatore di maggioranza* . . . . 31137, *passim* 31168
ALBERTI Giuseppe 31138
DE LUCA 31144
MACRELLI 31144, 31168
GRAVA 31146, 31170
ANGELINI Cesare 31152, 31162, 31163
BRACCESI 31153, 31155

Interpellanza (Per lo svolgimento):

MAGLIANO 31174
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 31174

Interrogazioni (Annunzio) 31174

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Boeri per giorni 2.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (1815-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ». Nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 4.

Passiamo quindi all'articolo 5. Se ne dia lettura.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 5.

L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente è assegnato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, alla categoria professionale nella quale egli ha prevalentemente contribuito nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di autorizzazione.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato in relazione alla categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato dalla tabella C annessa alla presente legge, mediante applicazione di speciali marche di contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'assicurato ha facoltà di contribuire secondo l'una o l'altra classe stabilite per la propria categoria.

Per il personale addetto ai servizi familiari l'ammontare dei contributi da versare per la prosecuzione volontaria è quello stesso previsto dalle norme vigenti per il personale in servizio e secondo l'ultima categoria di appartenenza.

Tuttavia, nel caso di prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni, la contribuzione deve essere effettuata per entrambe in relazione alla stessa classe.

L'applicazione delle marche deve essere effettuata allo scadere di ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione, procedendosi all'immediato annullamento di ciascuna marca mediante apposizione della data di applicazione.

La prima tessera ha validità limitata ai dodici mesi successivi a quello nel quale viene rilasciata. Entro i primi quindici giorni del tredicesimo mese l'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve riconsegnare la tessera all'Istituto, con applicate le marche contributive relative all'anno scaduto e l'Istituto a sua volta rilascia una nuova tessera valida per i dodici mesi successivi, sulla quale devono essere applicate le marche a cominciare dalla settimana o dal mese immediatamente seguente a quello cui si riferisce l'ultimo contributo volontario applicato sulla precedente tessera.

In caso di riconsegna della tessera all'Istituto oltre il termine stabilito nel precedente comma, la nuova tessera sarà rilasciata con la data della riconsegna predetta e l'assicurato non potrà applicarvi marche a copertura dei periodi anteriori alla data medesima.

I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori.

PRESIDENTE. Fermiamoci ai primi due commi sui quali sono stati presentati due emendamenti dai senatori Fiore, Bitossi, Berlinguer, Castagno, Tambarin, Locatelli, Cortese e Flecchia. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " quinquennio precedente la domanda di autorizzazione " le parole: " quinquennio precedente l'ultimo contributo obbligatorio versato ".

« Nel secondo comma sopprimere la frase: " nell'ammontare indicato dalla tabella C annessa alla presente legge " ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di parlare per svolgere questi emendamenti.

FIORE. Il disegno di legge afferma che per proseguire volontariamente si stabilisca un contributo non solo relativo alla categoria cui l'assicurato ha appartenuto ma relativo anche al contributo che ha versato nell'ultimo « quinquennio precedente la domanda di autorizzazione » mentre il nostro emendamento propone le parole « quinquennio precedente l'ultimo contributo obbligatorio versato ». La differenza è evidente come è evidente il profondo senso di giustizia del nostro emendamento, perchè è chiaro che la contribuzione volontaria deve raggiungere l'effetto di far continuare all'assicurato la sua condizione di assicurato e di non lasciare intervalli tra l'ultimo contributo versato e l'inizio della contribuzione volontaria. Ci deve essere una continuità ed allora non ci si può riferire al quinquennio precedente la domanda di autorizzazione, ma bisogna riferirsi al quinquennio precedente l'ultimo contributo obbligatorio versato; altrimenti infatti si potrebbe determinare un « vuoto » tra l'ultimo contributo e la data della presentazione della do-

manda. Invece il pensionato riallacciandosi alla data dell'ultimo contributo versato stabilisce una continuità agli affetti assicurativi, e anche dal punto di vista tecnico, risponde a serietà e giustizia.

Circa poi il secondo comma dell'articolo, il disegno di legge dice: « Il versamento dei contributi deve essere effettuato in relazione alla categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato dalla tabella C annessa alla presente legge, ecc. ». Noi proponiamo di sopprimere la frase « nell'ammontare indicato dalla tabella C annessa alla presente legge ». Dobbiamo ancora discutere le tabelle ed abbiamo delle proposte di modificazioni sostanziali e radicali. È evidente allora che non possiamo qui richiamarci alla tabella C. Per l'armonia della legge credo che il Senato debba accettare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso su questi emendamenti.

MONALDI. Si possono accettare ambedue gli emendamenti. La Commissione ritiene anche opportuna la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* Il primo emendamento del senatore Fiore non muta sostanzialmente il testo del disegno di legge. Non dobbiamo dimenticare che, secondo l'articolo 4, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria non può essere accordata, se, nel quinquennio precedente la domanda, non è stato versato un determinato numero di contributi obbligatori. Quindi il riferimento va sempre fatto a versamenti avvenuti nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di autorizzazione. Non ho comunque difficoltà ad accettare il testo del senatore Fiore, che centra l'elemento della prosecuzione del rapporto assicurativo obbligatorio.

Non posso però accettare la soppressione dell'indicazione della tabella C. Quando questo emendamento soppressivo è stato presentato, non si era ancora svolta la discussione sull'emendamento tendente a sopprimere, dai requisiti richiesti dall'articolo 4 per l'ammissione alla prosecuzione volontaria, il pagamento dei contributi al Fondo per l'adeguamento delle pensioni. Se quest'ultimo emendamento fosse stato approvato, evidentemente la tabella C non avrebbe più avuto ragione di essere, perchè il contributo all'assicurazione base è fissato dalle tabelle A e B. Poichè, però, è già stato approvato il principio che, oltre al contributo all'assicurazione base, bisogna anche pagare un contributo al Fondo di adeguamento pensioni, una tabella C comunque dovrà esservi. Quanto al mutamento di tale tabella, esso sarà stabilito in sede di discussione della tabella stessa.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, lei insiste sul secondo emendamento?

FIORE. No, insisto soltanto sul primo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti i primi due commi dell'articolo 5 con la modificazione al primo comma proposta dai senatori Fiore ed altri ed accettata dalla maggioranza della Commissione e dal Ministro. Ne do lettura:

« L'assicurato ammesso a contribuire volontariamente è assegnato, ai fini della contribuzione e delle prestazioni, alla categoria professionale nella quale egli ha prevalentemente contribuito nell'ultimo quinquennio precedente l'ultimo contributo obbligatorio versato.

« Il versamento dei contributi deve essere effettuato in relazione alla categoria di appartenenza, nell'ammontare indicato dalla tabella C annessa alla presente legge, mediante applicazione di speciali marche di contribuzione, settimanali o mensili a seconda della categoria, sulla apposita tessera individuale rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Si dia nuovamente lettura dei commi terzo, quarto e quinto.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'assicurato ha facoltà di contribuire secondo l'una o l'altra classe stabilite per la propria categoria.

« Per il personale addetto ai servizi familiari l'ammontare dei contributi da versare per la prosecuzione volontaria è quello stesso previsto dalle norme vigenti per il personale in ser-

vizio e secondo l'ultima categoria di appartenenza.

« Tuttavia, nel caso di prosecuzione volontaria di ambedue le assicurazioni, la contribuzione deve essere effettuata per entrambe in relazione alla stessa classe ».

PRESIDENTE. Su questi commi non sono stati presentati emendamenti.

Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Si dia lettura del sesto comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'applicazione delle marche deve essere effettuata allo scadere di ogni settimana o di ogni mese successivi alla data di autorizzazione, procedendosi all'immediato annullamento di ciascuna marca mediante apposizione della data di applicazione ».

PRESIDENTE. I senatori Castagno, Fiore, Bitossi, Berlinguer, Tambarin, Locatelli, Cortese, Troiano e Flecchia propongono che a tale testo sia sostituito il seguente:

« L'applicazione delle marche può essere effettuata mediante versamenti in unica soluzione da effettuarsi nel termine previsto per la prescrizione dei contributi obbligatori dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Tale termine decorre dalla data dell'ultimo versamento volontario o dalla data di inizio della prosecuzione volontaria in caso non sia ancora stato effettuato nessun versamento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Castagno per svolere questo emendamento.

CASTAGNO. Per l'articolo 5, a partire dal sesto comma, ci sono parecchi emendamenti che sono legati l'uno all'altro, ma c'è un emendamento, diciamo, primario, che è quello di sopprimere senz'altro tutti i commi sesto, settimo e ottavo per ripristinare semplicemente quella che era la disposizione dell'articolo 55 della legge del 1935. L'articolo 55 diceva: « I contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono con decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi devono essere versati; non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione dei contributi versati dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione ». Noi proponiamo in via principale di ritornare puramente e semplicemente a questo testo. Vi sono evidentemente delle obiezioni, e sono tanto forti che hanno determinato i compilatori della legge a costruire tutto un sistema, il quale però praticamente si risolve in una restrizione notevole per i contribuenti volontari. Si prescrive che ogni settimana o ogni mese, a seconda se l'assicurato compie i versamenti mensili o settimanali, debba essere versato l'importo della marca, e la marca debba essere annullata.

Questo porta a due conseguenze. La prima è che si debbono compiere settimanalmente o mensilmente delle operazioni successive che comportano evidentemente uno spreco enorme di tempo, in quanto obbligano l'assicurato a presentarsi ad ogni scadenza agli sportelli e a fare magari delle lunghe code di attesa ed obbligano altresì il personale ad una maggiore prestazione; mentre attualmente, col sistema in vigore, l'assicurato aveva possibilità di versare i suoi contributi anche a periodi più lunghi in un'unica soluzione. Che cosa avviene normalmente per i lavoratori assicurati volontariamente? Si tratta, almeno in gran parte, di lavoratori a domicilio, che debbono perdere del tempo a scapito della propria attività di lavoro. Non solo: abbiamo dei lavoratori che sono soggetti alle variazioni di lavoro stagionali; le sarte, ad esempio, che hanno i periodi di morta stagione e quelli di buona stagione. Durante i periodi di morta stagione molte volte, particolarmente gli assicurati che versano i contributi mensili, non hanno la possibilità economica per farvi fronte, tanto più, come vedremo discutendo le tabelle, che si tratta di contributi assai rilevanti, in quanto comprendono e la marca di base e il contributo integrativo (5-6 mila lire). Nei periodi di morta stagione questi lavoratori hanno il puro necessario per vivere, che prelevano da quanto si sono messi da parte durante il periodo di lavoro buono, e non hanno i mezzi per versare l'importo delle marche. Invece, durante il periodo del lavoro attivo, possono anche sostenere il sacrificio di versare in unica soluzione le contribuzioni.

Ora, la legge attuale dice semplicemente che non si possono versare i contributi oltre il termine previsto per la prescrizione; e fissa questo termine in cinque anni.

Noi riportiamo con i nostri emendamenti, questa stessa dizione, che era in verità un po' vaga (lo riconosciamo anche noi) in termini più aderenti alle esigenze attuali. E difatti diciamo che « l'applicazione delle marche può essere effettuata mediante versamenti in unica soluzione da effettuarsi nel termine previsto per la prescrizione dei contributi obbligatori dall'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

E qui specifichiamo ciò che la legge non specificava:

« Tale termine decorre dalla data dell'ultimo versamento volontario o dalla data di inizio della prosecuzione volontaria in caso non sia ancora stato effettuato nessun versamento ».

Diciamo cioè che quando l'assicurato fa richiesta di continuare volontariamente l'assicurazione e di versare il contributo deve incominciare effettivamente a versarlo; e quindi, se ritarda in seguito, il termine di decadimento parte dalla data dell'ultimo versamento che ha fatto o dalla data in cui ha fatto la richiesta e quindi ha assunto l'impegno.

L'Istituto della previdenza sociale ha tentato qualche volta di negare la facoltà di pagare il dovuto in una unica soluzione. Ho potuto rilevare che vi sono state anche delle cause giudiziarie in proposito; ho qui una sentenza della Corte di cassazione in una causa « Esposito, Giacco Acocelli contro l'I.N.P.S. » del 17 giugno 1947. La Cassazione ha affermato che gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria non sono tenuti al pagamento periodico dei contributi, così come i lavoratori soggetti all'obbligo dell'assicurazione, ma possono effettuarli in un'unica soluzione anche al momento stesso della richiesta delle prestazioni. Quindi la Cassazione è arrivata anche a dire che al momento delle prestazioni dell'Istituto, cioè al limite ultimo, l'assicurato può in un'unica soluzione pagare tutti i contributi arretrati. Di fronte a questo giudizio non abbiamo torto a ritenere che sia troppo vessatoria la proposta che è stata avanzata col testo che ora abbiamo dinanzi e ne chiediamo la modifica.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, ella ha presentato un emendamento soppressivo del sesto comma; ritengo però che, avendo dato la sua adesione all'emendamento sostitutivo del senatore Castagno, ella abbia inteso ritirare il suo.

FIORE. Esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione di esprimere il suo avviso sull'emendamento sostitutivo dei senatori Castagno ed altri.

MONALDI. L'emendamento presentato dagli onorevoli Castagno, Fiore ed altri, e svolto ora dall'onorevole Castagno, tende a ripristinare il disposto dell'articolo 55 della legge del 1935, per effetto del quale « i contributi di assicurazione obbligatoria si prescrivono col decorso di cinque anni dal giorno in cui i contributi debbono essere versati ». Appare logico che, in base a questo articolo di legge, l'Istituto della previdenza sociale sia rimasto soccombente quando in sede giudiziaria ha tentato obbligare gli assicurati ad attenersi all'ordinaria norma di versare periodicamente i contributi.

Ma il fatto stesso che l'Istituto della previdenza sociale abbia dovuto ricorrere a questo mezzo, sta a dimostrare gli inconvenienti che ne derivano. Ed è in ragione di questi lamentati inconvenienti che si chiede oggi una disposizione diversa. E questa appare tanto più necessaria in quanto con l'attuale legge si tende a favorire la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi che certo non potranno avvenire in soluzione unica. Comprendo che la modalità dei versamenti periodici impone adempimenti amministrativi complessi ed un po' onerosi; ma essa è l'unica che possa garantire l'ente previdenziale.

La Commissione pertanto non ritiene di poter accettare l'emendamento Castagno, Fiore ed altri.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere in proposito l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A me pare che le argomentazioni svolte dal senatore Castagno, a sostegno dell'emendamento, non siano perfettamente aderenti al contenuto dell'emendamento stesso. Infatti il senatore Castagno ha affermato che taluni lavoratori indipendenti — come, ad esempio, i sarti — ammessi alla prosecuzione volontaria, possono, a seconda delle stagioni, trovarsi in difficoltà per quanto ri-

guarda il versamento dei contributi. Questo effettivamente si può verificare; però, col sistema stabilito nel disegno di legge, l'inconveniente può essere facilmente eliminato. Infatti — come l'onorevole Castagno sa — all'assicurato viene data una tessera, la quale è valida per il periodo di un anno, durante il quale il lavoratore deve applicare le marche settimanalmente o mensilmente. Il controllo che l'Istituto assicuratore esercita sulla regolarità di tale applicazione non può essere però che annuale, giacchè per tutto l'anno la tessera resta in mano al lavoratore. In effetti, quindi, la possibilità per il lavoratore di graduare i versamenti a seconda delle sue disponibilità finanziarie nell'àmbito dell'anno, sussiste già in base al sistema previsto dal disegno di legge.

Ella, senatore Castagno, praticamente vorrebbe ammettere la possibilità di un pagamento un po' più elastico; invece, sopprimendo il sistema indicato dal disegno di legge, per cui all'assicurato viene consegnata una tessera sulla quale i contributi debbono essere applicati settimanalmente o mensilmente, si toglierebbe ogni elasticità, in quanto si stabilirebbe il principio che bisogna sempre fare il pagamento in unica soluzione. (*Interruzione del senatore Castagno*).

Avrei allora capito che ella avesse suggerito una aggiunta al comma sesto per stabilire che i versamenti, che di norma debbono farsi settimanalmente o mensilmente, possono anche essere effettuati in unica soluzione. Però, per quanto riguarda il versamento in unica soluzione anticipato, io avrei, in ogni caso, molte perplessità perchè in effetti si verrebbe in questo modo ad anticipare anche la pensione, il che evidentemente avrebbe delle ripercussioni abbastanza rilevanti.

In altri termini, insisto perchè sia respinto l'emendamento proposto dal senatore Castagno al comma sesto. Mi dichiaro però favorevole ad utilizzare per l'ottavo comma i rilievi fatti dallo stesso senatore Castagno.

PRESIDENTE. Domando al senatore Castagno se insiste nell'emendamento.

CASTAGNO. Dopo le dichiarazioni del Ministro, non insisto e mi accingo a preparare l'aggiunta all'ottavo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sesto comma dell'articolo 5 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del settimo comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« La prima tessera ha validità limitata ai dodici mesi successivi a quello nel quale viene rilasciata. Entro i primi quindici giorni del tredicesimo mese l'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve riconsegnare la tessera all'Istituto, con applicate le marche contributive relative all'anno scaduto e l'Istituto a sua volta rilascia una nuova tessera valida per i dodici mesi successivi, sulla quale devono essere applicate le marche a cominciare dalla settimana o dal mese immediatamente seguente a quello cui si riferisce l'ultimo contributo volontario applicato sulla precedente tessera ».

PRESIDENTE. I senatori Castagno, Bitossi, Fiore, Berlinguer, Tambarin, Locatelli, Cortese, Troiano e Flecchia propongono di sostituire alle parole: « dodici mesi successivi », le altre: « ventiquattro mesi successivi », in entrambe le accezioni; e di sostituire alle parole: « entro i primi quindici giorni del tredicesimo mese », le altre: « entro i primi centottanta giorni dalla scadenza della prima tessera ».

Propongono, inoltre, di aggiungere in fine al comma le parole: « Salvo in ogni caso il diritto di coprire anche in unica soluzione con i versamenti volontari ogni periodo di interruzione ».

Il senatore Castagno ha facoltà di parlare per svolgere questi emendamenti.

CASTAGNO. Noi chiediamo che invece di 12 mesi si dica 24 mesi, come è l'attuale pratica. L'Istituto nazionale rilascia attualmente delle tessere biennali ed allora chiediamo che si continui con lo stesso sistema, anche perchè questo dà maggiore larghezza all'assicurato. Per le stesse ragioni che ho già detto dobbiamo cercare di creare non delle difficoltà artificiose agli assicurati volontari, ma delle agevolazioni, anche perchè si tratta talvolta di lavoratori che agli inizi dell'anno difficilmente

possono abbandonare il proprio lavoro. Proponiamo poi che laddove, nel seguito dell'articolo, si dice: « l'Istituto a sua volta rilascia una nuova tessera valida per dodici mesi successivi », si ripeta: « l'Istituto a sua volta rilascia una tessera valida per i 24 mesi successivi ».

Inoltre proponiamo che nel secondo periodo che inizia con le parole: « Entro i primi 15 giorni », si dica: « Entro 180 giorni », perchè vogliamo evitare quel tale affollamento agli sportelli causato dal fatto che le tessere partono generalmente dalla data del 1° gennaio e quindi nella prima quindicina di gennaio gli assicurati dovrebbero fare la coda davanti agli sportelli per il rinnovo. Tale limite ristretto sarebbe giusto se volessimo continuare nel sistema proposto di annullare le marche settimanalmente senza facoltà di pagamento degli arretrati. Dobbiamo dare un certo respiro per il rinnovo della tessera e mi pare che una cosa sia legata all'altra.

Dunque, ripeto: rinnovo delle tessere nei primi sei mesi, salvo il diritto di coprire, anche in unica soluzione con i versamenti volontari, ogni periodo di interruzione o di ritardo nel rinnovo entro quel limite.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha proposto la soppressione del settimo comma. Lo invito a dichiarare se aderisce agli emendamenti del senatore Castagno, ritirando il suo.

FIORE. Aderisco all'emendamento del senatore Castagno e ritiro il mio.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo avviso sugli emendamenti dei senatori Castagno ed altri.

MONALDI. La Commissione accetta di portare i 15 giorni ad un mese. Questo limite appare sufficiente perchè non è vero, onorevole Castagno, che tutti gli assicurati si debbano affollare agli sportelli nel mese di gennaio; le tessere si rinnovano durante tutto l'anno, a seconda delle scadenze. Per quello che riguarda il secondo emendamento la Commissione, nella sua maggioranza, è d'avviso che possa essere accolto perchè in effetti le tessere dell'Istituto di previdenza sociale hanno validità per 24 mesi. Il terzo emendamento non è accettabile perchè è collegato con l'emendamento sostitutivo del sesto comma che è stato già respinto dall'Assemblea.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È stato ritirato, non respinto.

MONALDI. Io avrei voluto che si parlasse di un termine di tre mesi, non di unica soluzione. In questo limite di tre mesi potrebbe essere consentita la facoltà di coprire le tessere mancanti.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei permettermi di rivolgere una preghiera ai senatori Monaldi e Castagno. Se vogliamo veramente andare incontro alle esigenze di certi lavoratori indipendenti, che hanno dei periodi di attività più o meno stagionale, lasciamo all'assicurato la possibilità di coprire gli ultimi sei mesi.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Mi pare che potremmo trovare una via di intesa in questo senso: prevediamo, nel comma settimo, due mesi di tempo per rinnovare la tessera e, nel comma ottavo, sei mesi per versare l'importo corrispondente ai periodi arretrati.

PRESIDENTE. Allora, senatore Castagno, ritira l'emendamento aggiuntivo al comma settimo?

CASTAGNO. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo e la maggioranza della Commissione accettano la proposta del senatore Castagno?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'accetto.

MONALDI. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il settimo comma con le modificazioni concordate. Ne do lettura:

« La prima tessera ha validità limitata ai 24 mesi successivi a quello nel quale viene rilasciata. Entro i primi due mesi dalla scadenza della prima tessera, l'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve riconsegnare la tessera all'Istituto, con applicate le marche contributive relative all'anno scaduto e l'Istituto a sua volta rilascia una nuova tessera valida per i 24 mesi successivi, sulla quale devono essere applicate le marche a cominciare dalla

settimana o dal mese immediatamente seguente a quello cui si riferisce l'ultimo contributo volontario applicato sulla precedente tessera ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'ottavo comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« In caso di riconsegna della tessera all'Istituto oltre il termine stabilito nel precedente comma, la nuova tessera sarà rilasciata con la data della riconsegna predetta e l'assicurato non potrà applicarvi marche a copertura dei periodi anteriori alla data medesima ».

PRESIDENTE. Il senatore Castagno ha proposto che, invece di « copertura dei periodi anteriori alla data medesima », si dica: « copertura dei periodi anteriori a sei mesi dalla data medesima ». L'emendamento è accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

Naturalmente, il senatore Castagno ha ritirato l'emendamento soppressivo del comma da lui già presentato insieme con altri senatori.

Metto ai voti l'ottavo comma con l'emendamento aggiuntivo del senatore Castagno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« I contributi volontari regolarmente versati ai sensi delle presenti norme sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi obbligatori ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 5 con le modificazioni introdottevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo articolo 11, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso farà risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e supersiti, e alle classi di retribuzione.

L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati è in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facoltà prevista dall'articolo 21 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

CERMENATI, *Segretario*:

TITOLO II.

Adeguamento delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti.

Art. 7.

A decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della presente legge, le pensioni liquidate e da liquidare nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono integrate fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione ai sensi

degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dal precedente comma e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 11.

La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire.

PRESIDENTE. Sul primo comma è stato presentato un emendamento dai senatori Berlinguer, Bitossi, Fiore, Castagno, Cermignani, Tambarin, Voccoli, Grisolia, Terracini e Palumbo Giuseppina, tendente a sostituire alle parole: « A decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della presente legge » le altre: « A decorrere dal 1° luglio 1951 ».

I senatori Palumbo Giuseppina, Nobili, Rolfi, Giacometti, Sapori, Alberti Giuseppe, Giua e Allegato propongono, in via subordinata, di sostituire alla prima proposizione le parole: « A decorrere dal 1° novembre 1951 ».

È stato inoltre presentato un emendamento dai senatori Fiore, Bitossi, Castagno, Flecchia, Troiano, Meacci, Ghidetti, Pucci e Voccoli tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Comunque il miglioramento minimo alle pensioni liquidate e da liquidare di cui al comma precedente non dovrà essere inferiore alle lire tremila annue ».

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Proporrei di rimandare la questione della decorrenza alla fine della legge, perchè non sappiamo ancora quanto sarà deciso a proposito degli altri articoli e poi perchè abbiamo bisogno di sentire anche il parere della Commissione finanze e tesoro.

BERLINGUER. Non abbiamo difficoltà, ma bisognerebbe sospendere anche l'approvazione delle prime parole dell'articolo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Bisognerebbe lasciare in sospeso le parole: « A decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della presente legge » e tutti gli emendamenti relativi alla decorrenza.

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, aderisce a questa proposta dell'onorevole Ministro?

BERLINGUER. Naturalmente. Può darsi anche che sia possibile risolvere la questione anche prima della fine di questa seduta.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Interpretiamo la proposta del Ministro come un buon auspicio.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho la migliore disposizione a fare il massimo possibile, ma evidentemente debbo fare certi calcoli, che non posso sapere fin d'ora a quali conclusioni porteranno.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, la prima proposizione del comma primo dell'articolo 7 resta accantonata con gli emendamenti ad essa relativi.

Metto pertanto ai voti la rimanente parte del comma: « ... le pensioni liquidate e da liquidare nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono integrate fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte l'importo della pensione base risultante dalla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Come ho già annunciato, i senatori Fiore ed altri hanno proposto un comma aggiuntivo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Propongo di accantonare anche questo emendamento, perchè c'è un altro emendamento presentato da altri colleghi sullo stesso argomento. Ne riparleremo in seguito.

FIORE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, anche il comma aggiuntivo proposto dai senatori Fiore ed altri resta accantonato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Credo, ad ogni modo, che sia necessario aggiungere un comma all'articolo 7.

Questa mattina, nonostante le doverose riserve che dal punto di vista del peso finanziario — ed anche contro il mio sentimento — ho dovuto fare, il Senato ha deciso, approvando l'articolo 2-*bis*, che debba essere corrisposto ai pensionati della Previdenza sociale, a titolo di tredicesima mensilità, un dodicesimo della pensione. M'inchino di fronte a questo voto del Senato; e, per quanto personalmente mi riguarda, me ne compiaccio e ne sono lieto. Però vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che la decisione adottata questa mattina è stata presa in sede di modifica delle norme riguardanti l'assicurazione base. Adesso, con l'articolo 7, stabiliamo che la pensione base è moltiplicata per 45. Se non introducessimo in tale articolo una disposizione, per stabilire che deve moltiplicarsi per 45 anche il dodicesimo della pensione base, di cui all'articolo 2-*bis*, daremmo ai pensionati della Previdenza sociale una tredicesima mensilità assolutamente irrisoria.

A questo proposito, però, e sempre in relazione alla responsabilità finanziaria che mi incombe, desidero sottomettere all'attenzione del Senato una considerazione. Il voto di questa mattina è stato soprattutto ispirato dal desiderio di andare incontro alle esigenze dei pensionati più modesti. Per questo è stato concesso, con l'articolo 2-*bis*, a tutti i pensionati un dodicesimo della pensione base. Sorge ora il quesito se non sia il caso di stabilire un limite massimo per quanto riguarda la integrazione di tale dodicesimo ai sensi dell'articolo 7; in altri termini se non sia il caso di concentrare il nostro sforzo sulle pensioni più basse. Gli onorevoli colleghi questa mattina si sono richiamati anche a qualche precedente, relativo a corresponsioni *una tantum* ai pensionati della Previdenza sociale, in cui è stato seguìto il criterio di dare soprattutto a coloro, i quali hanno una pensione più bassa, stabilendo che non si potesse superare una certa cifra. Ciò consentirebbe di affrontare il problema del peso complessivo di questa legge, di cui dovremo discutere alla fine, con la prospettiva di non incontrare poi difficoltà molto serie da parte di chi deve provvedere al finanziamento.

È per tale motivo che proporrei la seguente norma: « Il dodicesimo dell'ammontare della pensione annua da corrispondersi in occasione delle festività natalizie, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, è integrato nella stessa misura di 45 volte prevista nel primo comma del presente articolo fino alla concorrenza del limite massimo di lire cinquemila ». Questa è la proposta che mi permetto di sottoporre non solo alla benevola attenzione, ma anche alla responsabile considerazione dei colleghi, i quali sono tutti interessati come me a fare in modo che le provvidenze e i miglioramenti previsti dalla legge in esame possano essere al più presto attuati. L'adozione di una misura come quella che ho l'onore di proporre al Senato, avrebbe, a mio giudizio, precisamente il risultato di facilitare l'approvazione della legge, in quanto farebbe sì che l'onere finanziario complessivo, sia pur notevolissimamente aumentato in seguito alle discussioni che si stanno svolgendo, troverebbe la necessaria copertura.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dovremmo prendere atto della buona volontà espressa dall'onorevole Ministro nell'esordio del suo intervento, buona volontà, invero, che egli manifesta soltanto a fatti compiuti, cioè dopo che il Senato ha approvato l'emendamento svolto da me e dal collega Bitossi; ma questo esordio appare palesemente diretto a mascherare un inammissibile tentativo di tornare proprio su questo fatto compiuto. Rileggiamo l'emendamento che il Senato ha approvato stamattina: « Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ». Tutte le pensioni, dunque, quelle più modeste e quelle più elevate, indistintamente, o, per essere più aderenti alla realtà, quelle ancora estremamente misere e quelle di poco migliorate. Questo esprime l'emendamento con assoluta chiarezza; e così lo hanno anche interpretato, durante il dibattito, il Governo, la Commissione ed i nostri avversari. Altrettanto deve dirsi per il concetto di pensioni intese come

pensioni già integrate ed aumentate. L'articolo 7, del quale discutiamo e tutte le norme di questa legge si riferiscono sempre a questo concetto. Come si può pretendere dunque di sovvertire questi punti chiari e definitivi? Senza la nuova inopinata proposta dell'onorevole Rubinacci non potrebbe sorgere dubbio alcuno sulla interpretazione della legge e sul nostro emendamento approvato stamattina. Restando l'articolo 7 così come è nel testo governativo, l'emendamento conserverebbe il suo pieno valore relativo a tutte le pensioni, ciascuna delle quali assolutamente completa, e non soltanto a talune fra esse o alle pensioni base. Sorge allora un delicato problema di preclusione: è lecito sovvertire il significato dell'emendamento all'articolo 2? Noi rispondiamo perentoriamente: no! Mai il Senato può tornare su quanto ha già deciso. Ed è superfluo aggiungere che le pensioni restano sempre così modeste che è ben giustificato aggiungere ad esse la corresponsione, per tutti i pensionati, della tredicesima mensilità. Ecco perchè noi respingiamo con energia la proposta del Ministro. (*Approvazioni dalla sinistra*).

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO.. Onorevole Presidente, mi sembra che in sostanza il collega Berlinguer abbia sollevato una questione di preclusione, secondo cui dopo il voto di questa mattina la proposta del Ministro sarebbe preclusa. Mi pare che si tratt di due cose diverse: stamane si è stabilito di concedere ai pensionati della Previdenza sociale la tredicesima mensilità nella misura di un dodicesimo dell'ammontare della pensione base; il Ministro ha ora detto che per rendere effettiva tale concessione bisogna procedere all'integrazione, ai sensi dell'articolo 7, ma che, essendovi dei limiti alle possibilità di copertura della spesa, bisogna contenere l'integrazione nel limite massimo di cinquemila lire.

Non ritengo quindi che vi sia alcuna preclusione.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Stento a credere che sia stato presentato un emendamento di tale natura poichè questa mattina il Senato ha chiaramente espresso il suo desiderio e ha votato a maggioranza un emendamento con il quale si intendeva dare la 13ª mensilità a tutti i pensionati. Questo emendamento che cosa intende? Vuole togliere una parte del contenuto del voto che il Senato ha dato questa mattina. Ora credo — e qui mi appello al signor Presidente del Senato — che non sia concepibile che attraverso delle manovre si tenti dopo un'ora o due di togliere ai pensionati una parte di ciò che stamattina è stato dato con un emendamento approvato dalla maggioranza. Ecco perchè credo che il signor Ministro comprenderà la gravità del suo atto e che la maggioranza comprenderà cosa vuol dire rendere nullo in parte un voto della maggioranza del Senato e non vorrà insistere, poiche questa parte non è assolutamente disposta a subire una sopraffazione dopo che questa mattina è stato approvato a maggioranza un voto che dà a tutti i pensionati d'Italia della Previdenza sociale la tredicesima mensilità.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare che si cerchi, forse nella migliore buona fede, di capovolgere il senso del mio intervento, perchè si ignora che io, mosso da uno scrupolo di carattere giuridico che dovrebbe un po' essere in tutti noi, mi sono preoccupato del fatto che il Senato ha stabilito la corresponsione ai pensionati della Previdenza sociale della tredicesima mensilità, nella misura di un dodicesimo della pensione, in sede di riforma delle norme relative all'assicurazione base...

CASTAGNO. La parola base non è comparsa.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Voi dovete prendere atto che la mia proposta tende ad eliminare ogni dubbio, tende a rendere effettivo, integrale ed indiscutibile il godimento della tredicesima mensilità da parte dei pensionati della Previdenza sociale.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Di tutti i pensionati.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Su questo punto siamo d'accordo. Non so se ho ragione o torto, però è certo che, se non mi fossi preoccupato dell'in-

terpretazione della norma approvata stamane, ci saremmo forse trovati di fronte a delle difficoltà. Vi dico la verità: se non fossi quella persona onesta che cerco sempre di essere, avrei potuto anche coltivare la speranza di lasciare andare le cose così, ma situazioni equivoche non ne amo e non ne voglio. Desidero che, se una decisione del Senato si è presa, essa sia portata fino alle estreme conseguenze e sia tale da non presentare il fianco a nessuna interpretazione dubbia.

Mi auguro, quindi, che anzitutto il Senato si pronunci sulla prima parte della mia proposta, tendente ad inserire nell'articolo in esame una disposizione, che stabilisca che anche la tredicesima mensilità debba essere integrata e cioè debba essere moltiplicata per 45.

C'è poi la seconda parte della mia proposta, con cui ho voluto sottoporre alla considerazione dell'Assemblea l'opportunità di fissare per tale integrazione un limite massimo di 5 mila lire, e ciò al fine di contenere l'onere finanziario complessivo derivante dal disegno di legge e, conseguentemente, di non frapporre ostacoli alla sollecita approvazione del provvedimento.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta del Ministro fatta con una certa bonomia tende a seppellire il voto di stamane al Senato. Tende cioè a negare la tredicesima mensilità, perchè il fatto che il Ministro abbia affacciato il dubbio che la votazione di stamane voleva significare un dodicesimo rateo della pensione base, basterebbe per dire a che cosa mira il Ministro con questa proposta.

No, onorevole Ministro, con questa legge le pensioni della Previdenza sociale non sono le pensioni-base; il nostro emendamento parla di pensioni della Previdenza sociale, non parla della base di queste pensioni. Ora le pensioni sono determinate dalla pensione base moltiplicata per 45 ed è implicito che quando si parla di pensione si intende la pensione così calcolata.

Nella discussione generale e durante la discussione dell'articolo 2 abbiamo insistito proprio su questo e lei sa che io ieri sono intervenuto proprio per sottolineare come si calcola la pensione base, che poi viene moltiplicata per 45 volte. Quindi non ci può essere nessun dubbio. Forse qualche avvocato cavilloso potrebbe fare il ragionamento dell'onorevole Ministro e potrebbe mettere in dubbio questo, ma non mi pare che l'Istituto di previdenza possa appigliarsi a questi cavilli. Onorevole Ministro, non ho mai dubitato della sua onestà, ma in questo momento questa specie di scrupolo mi fa un po' sospettare che lei stamattina dopo il voto del Senato, quando ha pronunciato quella frase poco parlamentare e poco riguardosa per il Senato, cioè che la maggioranza del Senato aveva commesso un atto demagogico, ripensandoci poi, insieme ai suoi consiglieri, abbia detto: facciamo una proposta per svuotare la decisione della maggioranza. Onorevole Ministro, questo offende il Senato e dovrebbe offendere anche il Governo perchè non capisco come si possa fare una proposta del genere.

Inoltre, onorevole Ministro, noi abbiamo parlato di tutte le pensioni. Sappiamo che ci sono pensioni di 5 mila lire e ci siamo battuti dichiarando che queste pensioni sono pensioni di miseria e non vogliamo che esistano più nel nostro Paese, ma quando abbiamo parlato della tredicesima mensilità intendevamo riferirci, ripeto, a tutte le pensioni. Onorevole Ministro, non spacchi un capello in quattro. Anche quando si tratta del « privilegiato », dell'impiegato che versa 180 lire al mese per le marche assicurative, alla fine si tratterà d'una irrisoria pensione senza la moltiplicazione per 45.

Comunque credo che dal punto di vista giuridico e per il nostro regolamento non è possibile ritornare sulla votazione di stamattina; è il risultato finale che prende il nome di pensione, non il moltiplicatore ed il moltiplicando di cui ci si serve per ottenere quel determinato risultato. Quindi, quando abbiamo parlato di pensioni della Previdenza sociale, ripeto ancora una volta abbiamo inteso proprio la pensione definitiva che si ottiene moltiplicando la « base » per 45 volte.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando diparlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Solo a guisa di chiarimento, vorrei ricordare all'onorevole Fiore che nella prima parte di questa legge ci siamo occupati della modifica della legge del 1939 ed abbiamo sempre parlato della pensione base. Dopo avere

stabilito come la pensione base debba essere liquidata, adesso, con l'articolo 7, diciamo che tale pensione è integrata fino a raggiungere un importo complessivo pari a 45 volte quello base.

Poichè con l'articolo 2-*bis* è stato concesso ai pensionati della Previdenza sociale, a titolo di tredicesima mensilità, un dodicesimo della pensione base, ho proposto di moltiplicare per 45 anche tale dodicesimo, fissando però un limite massimo.

CASTAGNO. L'articolo 2-*bis* ri riferisce a tutta la pensione, non alla base soltanto.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Non entro in merito alla discussione, ma mi corre l'obbligo di avvertire Assemblea e Governo che presentando questo disegno di legge, si è prevista la copertura finanziaria che è rappresentata da una somma stabilita nella prima Nota di variazione all'esercizio 1951-52. Ma questa prima Nota di variazione riguarda oltre i 13 miliardi per la copertura di questo disegno di legge, il finanziamento per aumenti agli statali per 61 miliardi, 20 miliardi per i cantieri, altri miliardi per le alluvioni, altri ancora per le ferrovie.

Debbo quindi avvertire Assemblea e Governo che tutte le modificazioni che eventualmente portino ad un aumento di questa cifra debbono avere, come conseguenza, al più presto altre Note di variazione nelle quali si dichiarerà con quali mezzi si provvede alla copertura delle cifre che vanno al di là dei 13 miliardi preventivati. Questo dico per dovere di coscienza.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, credo che il problema sollevato dal Ministro del lavoro possa essere immediatamente risolto, se lei è tanto cortese di richiamare gli stenogrammi del discorso di questa mattina del Ministro e del relatore della maggioranza, perchè là, attraverso la discussione e attraverso i discorsi, possiamo constatare senza tema di smentita che l'emendamento approvato dalla maggioranza del Senato di questa mattina intendeva riferirsi alla tredicesima mensilità concernente tutta la pensione per i pensionati della Previdenza sociale. Il ritornare qui, nel pomeriggio, attraverso delle forme che non voglio qualificare, sul voto di questa mattina, mi sembra che non sia serio per il Senato, nè sia serio per noi se continuiamo a discutere su un argomento che è stato risolto definitivamente.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Io non dubito che il Senato abbia votato la tredicesima mensilità e che rimanga della stessa opinione, perchè non può menomare quella volontà che è sancita per legge. Faccio presente che l'onorevole Ministro ha fatto questa differenza: dovrebbe risultare che alcuni poveri affamati ricevono la tredicesima mensilità ed altri quasi affamati no! Ciò causerebbe una pessima impressione nel Paese. Noi non possiamo fare due pesi e due misure. Non si può dire che uno, perchè guadagna 2.000 lire meno di un altro, abbia la tredicesima mensilità mentre l'altro non l'abbia: colui che non la riceve sentirebbe l'ingiustizia del trattamento fattogli.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Tutti l'avrebbero, onorevole Tonello, se tiene conto del testo, soltanto che non si supererebbe la misura di 5.000 lire.

TONELLO. Io dico che quando noi facciamo la legge dobbiamo tenere conto della impressione che susciterà la disposizione nell'animo, nella coscienza del popolo italiano, perchè noi siamo mandati qui dal popolo italiano che ha un senso di giustizia distributiva, quindi non sarebbe giustizia distributiva il provvedimento se non trattasse le categorie allo stesso modo.

PRESIDENTE. Domando al Ministro se insiste nella sua proposta.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, mi rimetto alla sua decisione circa l'opportunità di discutere in questa sede la mia proposta.

PRESIDENTE. Sulla sua proposta è stata sollevata dal senatore Berlinguer una eccezione di preclusione in relazione all'articolo 2-*bis* approvato stamane dal Senato. La tesi sostenuta dal senatore Berlinguer è stata confutata dal senatore Bosco, il quale ha però riconosciuto ad essa il valore, appunto, di una eccezione di preclusione.

Le ho chiesto, onorevole Ministro, se insiste nella sua proposta perchè sull'eccezione di preclusione, a termini del Regolamento, è competente a decidere inappellabilmente il Presi-

dente: se ella non insiste, la questione è superata; se insiste, mi riservo di decidere sull'eccezione sollevata.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, ho il dovere di fare una dichiarazione, ribadendo ciò che ho già detto. Non ho voluto compiere una manovra politica, ma soltanto colmare una lacuna. L'intendimento da cui sono stato mosso è stato di rendere effettivo il voto di questa mattina. Poichè abbiamo la fortuna, indipendentemente dal Regolamento, di avere nel Presidente una sicura guida dei nostri lavori...

PRESIDENTE. È il Regolamento che deferisce inappellabilmente al Presidente la decisione sulle eccezioni di preclusione che vengano sollevate.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Presidente richiama la mia attenzione sulla eccezione di preclusione. Vorrei poterne discutere con i colleghi e possibilmente con la Commissione, perchè si può parlare di preclusione a proposito della seconda parte, ma la prima parte della mia proposta è, secondo me, indispensabile e su di essa non vi può che essere l'approvazione di tutti. Comunque, se il Presidente lo consente, potremmo rimandare la discussione della mia proposta ad un secondo momento, per permettere alla Commissione di approfondirne l'esame, rimanendo d'intesa, però, che tale discussione non resterà preclusa dall'approvazione dell'articolo 7.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Penso che sia del tutto inutile radunarsi ancora una volta in Commissione o in qualsiasi altra sede. Non voglio ripetere quello che ho già detto per due volte. Abbiamo votato questa mattina e penso che con quel voto abbiamo voluto dare la tredicesima mensilità ai pensionati, per cui non credo opportuno nè radunarsi nè sospendere la discussione. Dobbiamo assolutamente considerare quel voto come sufficiente, in quanto anche la prima parte della proposta Rubinacci tende a svalorizzare il voto di questa mattina, mentre noi a quel voto diamo il valore della concessione della tredicesima mensilità ai pensionati della Previdenza sociale.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritiro in questo momento la proposta; tuttavia mi riservo di ripresentare eventualmente la questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli ultimi due commi dell'articolo 7. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« La differenza tra il trattamento complessivo di pensione previsto dal precedente comma e la pensione base è a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 11.

« La rata mensile del trattamento di pensione è arrotondata per difetto o per eccesso alle 50 lire ».

PRESIDENTE. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

Il trattamento di pensione di cui all'articolo precedente sostituisce l'assegno integrativo, l'indennità di caropane e gli assegni straordinari e supplementari di contingenza di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, alla legge 14 giugno 1949, n 322, e successive modificazioni.

L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto articolo 7 non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di 65 anni di età o superiore e pensioni di invalidità . . lire 60.000

b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni . 42.000

c) pensioni ai superstiti 42.000

Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera *a*) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

I trattamenti minimi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.

Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione nell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto.

PRESIDENTE. Sul primo comma non è stato presentato alcun emendamento. Lo metto ai voti.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma sono stati presentati tre emendamenti.

Il primo, dei senatori Carmagnola, Zanardi, Pieraccini e Bocconi, tende a sostituire la dizione del disegno di legge con la seguente:

« L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto articolo 7 non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di 65 anni di età o superiore e pensioni di invalidità . . . . . L. 84.000

b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni 60.000

c) pensioni ai superstiti . . . 60.000 ».

Il secondo emendamento è stato presentato dai senatori Fiore, Bitossi, Berlinguer, Castagno, Tambarin, Flecchia, Locatelli e Cortese. Esso è così formulato:

« Nel secondo comma, sostituire le lettere *a*) e *b*) con le seguenti:

" *a*) Pensione di vecchiaia ai pensionati di 65 anni di età o superiori, se uomini, o di 60 anni di età o superiori, se donne o pensione di invalidità . . . . . L. 72.000.

" *b*) Pensione di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni, se uomini, e 60 anni se donne . . . . . L. 60.000 " ».

Il terzo emendamento, dei senatori Tommasini, Varriale, Angelini Cesare, De Bosio, Toselli e Guarienti, è del seguente tenore:

« Aggiungere al secondo comma il seguente:

" L'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione " ».

Invito il senatore Carmagnola a svolgere il suo emendamento.

CARMAGNOLA. Due sono le ragioni che mi hanno consigliato di presentare questo mio emendamento. La prima è per dare un maggiore aiuto ai vecchi pensionati, per quanto anche con sette mila lire al mese non si può veramente parlare di pensione ma, se mai, di assegno. Tuttavia questo rappresenterebbe, se venisse approvato, la documentazione e la prova del Parlamento di fare tutti gli sforzi possibili per aiutare questi poveri indigenti. La seconda è questa: i fondi. Ho sempre presente la preoccupazione del Ministro di non scardinare il progetto di legge. Capisco che trattasi di miliardi, ma il Ministro ancora ieri ha ammesso che ci sono troppe evasioni. Documenti ufficiali parlano di somme ingentissime, specialmente nel settore della Previdenza sociale e nel meridione, somme che se ricuperate sarebbero più che sufficienti per pagare questa maggiorazione mensile sulle pensioni.

BOSCO. Vuol prendere nel Mezzogiorno d'Italia i denari? Per carità non parli così.

CARMAGNOLA. Nel Mezzogiorno ci sono gli evasori come ce n'è qualcuno nel Settentrione. Nei documenti ufficiali risulta che le aziende agricole evadono in varia misura al versamento dei contributi, e i lavoratori ne vengono danneggiati. Bisogna quindi fare in modo di recuperare questi contributi perchè

non è giusto che sia l'assicurato a pagare quanto lo Stato non riesce ad incassare in base alla legge.

E allora ritengo che questa maggiorazione dalle cinque alle sette mila lire dovrebbe essere compensata non dal versamento dello Stato, e neanche da una maggiorazione di contributi da parte dei datori di lavoro, perchè sono consapevole che non è pensabile gravare ancora di più le industrie; ma bisogna recuperare i contributi che non vengono versati. L'Istituto assicurazione malattia è danneggiato annualmente di circa 15 miliardi e l'Istituto di previdenza sociale di circa 70 miliardi.

Incassando queste somme si avrà più del necessario per pagare la modesta pensione di sette mila lire al mese. Questa la ragione per cui ho presentato l'emendamento che raccomando alla favorevole considerazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per illustrare il suo emendamento.

FIORE. Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il nostro emendamento, rispetto a quello del senatore Carmagnola, può dirsi subordinato, perchè mentre il senatore Carmagnola pone come minimo 84 mila lire, noi poniamo 72 mila, cifra che non ci è venuta in mente cervellotticamente, ma perchè il *plafond* di sei mila lire al mese, come minimo ai pensionati della Previdenza sociale, era stato discusso, approvato e deciso in un disegno di legge che il Ministro, onorevole Marazza, presentò, nel dicembre 1950, al Consiglio dei ministri, disegno di legge al quale alludeva l'onorevole Rubinacci nella risposta data alla Camera, nella allora sua qualità di Sottosegretario, all'onorevole Polano.

L'onorevole Marazza era partito da questo concetto: fin quando non avremo un disegno di legge sulla riforma della Previdenza sociale, assicuriamo almeno a tutti i pensionati un minimo di sei mila lire al mese. Ecco perchè abbiamo proposto come minimo 72 mila lire annue.

Per il reperimento delle somme occorrenti mi rifaccio a quanto ha detto il senatore Carmagnola e anche a quanto è disposto nell'attuale disegno di legge. Voi stabilite l'8,40 per cento sui salari e stabilite un salario medio di mille lire. Sapete che ciò non risponde alla realtà e che il fondo adeguamento incasserà una somma considerevolmente superiore. Ci sono anche residue possibilità da altri fondi della Previdenza sociale. È strano che l'onorevole Bosco protesti perchè si propone di recuperare i contributi non versati dagli imprenditori...

BOSCO. Non ho detto questo.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, si attenga all'emendamento, non faccia polemiche.

FIORE. Per gli altri, cioè per coloro per i quali il Governo propone 42.000 lire annue, siccome l'onorevole Ministro nel corso di questa discussione ha parlato sempre di un minimo di 60 mila annue, lo prendiamo in parola. L'onorevole Ministro dimentica che nel disegno di legge si fissano pensioni di 42 mila lire tanto per i superstiti, quanto per coloro che hanno superato i 60 anni, ma non raggiunto i 65. Poichè si è parlato anche pochi minuti fa, a proposito dell'emendamento sostenuto dal Ministro, del limite di cinque mila lire per la tredicesima mensilità, portiamo veramente tutte le altre pensioni al minimo di cinque mila lire mensili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini per svolgere il suo emendamento.

TOMMASINI. Nel secondo comma si stabiliscono dei minimi ed io mi preoccupo di stabilire anche un massimo.

Il mio emendamento trae origine da una considerazione perequativa. Noi abbiamo degli assicurati che per lungo periodo lavorativo possono maturare pensioni anche maggiori di quel che non sia il trattamento di lavoro. Ora, ad esempio, per l'impiegato statale esiste la determinazione di un massimo talchè chi, come il sottoscritto, ha fatto 42 anni di servizio, per un determinato numero di anni ha pagato a pro di quelli che ne hanno fatti meno. Per queste considerazioni io ho proposto che oltre a fissare un minimo si fissi anche un massimo, che ho fissato pari all'80 per cento.

D'altra parte, preoccupato di quello che può essere l'eventuale inflazione del trattamento salariale, io ho voluto stabilire che l'80 per cento sia riferito alla retribuzione media assoggettata nell'ultimo quinquennio di assicurazione.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sui vari emendamenti.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Sarò brevissimo. Anzitutto vorrei richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che tutti i minimi garantiti dall'articolo 8 del disegno di legge saranno maggiorati di 3.600 lire in relazione all'emendamento Grava, che ci riserviamo di approvare, perchè sopra di esso il Senato si è già manifestato unanimemente favorevole.

In secondo luogo osservo che noi abbiamo approvato poc'anzi la tredicesima mensilità; quindi anche questi minimi andranno ad accrescersi della somma corrispondente a questa tredicesima mensilità.

A proposito degli aumenti che vengono proposti con gli emendamenti Carmagnola e Fiore, dirò che anche la maggioranza della Commissione, se non si preoccupasse del problema della copertura, vorrebbe dare almeno il doppio di quanto hanno proposto gli onorevoli Carmagnola e Fiore, perchè, anche così facendo, noi daremmo ancora troppo poco a questa categoria tanto bisognosa. Senonchè, io debbo far presente al Senato che mi sono preoccupato di fare qualche accertamento per stabilire quale sarebbe l'onere relativo ai predetti emendamenti. L'emendamento Carmagnola comporterà una spesa non inferiore a 25 miliardi. Questo è il risultato dei calcoli che sono stati fatti, e ritengo che l'onorevole Ministro possegga già gli elementi per dimostrare la loro esattezza.

L'emendamento del senatore Fiore, a sua volta, comporta un onere da 15 a 18 miliardi. Se abbiamo questa possibilità finanziaria, facciamo pure gli aumenti; ma siccome abbiamo avuto or ora un richiamo dall'onorevole presidente della Commissione finanze e tesoro, il quale ci dice: « Badate, che i fondi che sono a disposizione sono già prestabiliti in una nota di variazione che non è suscettibile di estensioni », vuol dire che dobbiamo andare a reperire i fondi altrove. L'onorevole Carmagnola ci ha detto che tali maggiori somme potranno essere ottenute con il ricavo di quanto dovranno versare gli evasori. Ma io mi domando se questa sia una copertura valida, poichè essa fa riferimento a dei futuri, eventuali recuperi. Quindi la preoccupazione mia e quella della maggioranza della Commissione è questa: che ci andiamo effettivamente a caricare di un'ingentissima maggiore spesa di cui non abbiamo assolutamente indicato la copertura. È per questo motivo che la maggioranza della Commissione si dichiara contraria agli emendamenti Carmagnola e Fiore.

In ogni caso, vorrei che fosse richiesto in merito il parere della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Tommasini?

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Lo accettiamo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, il problema dei minimi, che è stato oggetto di approfondito esame, ha ripercussioni finanziarie veramente notevoli. Debbo dichiarare subito che le disponibilità finanziarie che consentono la concessione dei minimi non possono essere ulteriormente aumentate. Vorrei, a questo proposito, dire al senatore Carmagnola, il quale ritiene che attraverso la lotta alle evasioni si possano realizzare somme cospicue, che questo è stato già fatto con estrema decisione e con estremo rigore. È per questo che, al 31 dicembre 1951, per il solo Istituto nazionale della previdenza sociale, si possono registrare entrate per 366 miliardi. Somme così cospicue non sono realizzabili, se non si applicano veramente criteri di grande rigore. È chiaro che si può e si deve continuare sempre su questa strada, ma fondare una previsione di spesa immediata su un fatto futuro non mi pare possibile. Vediamo piuttosto quali saranno i risultati di questo esercizio dopo la entrata in vigore della legge; evidentemente, se le nuove entrate che il senatore Carmagnola auspica vi saranno, io non avrò alcuna difficoltà ad accogliere in futuro la proposta del senatore Carmagnola. Per quanto io non possa impegnare per lungo tempo il Ministero del lavoro, sono anzi, convinto che, compiuto l'atto di giustizia rappresentato dalla rivalutazione, d'ora in poi dovremo concentrare i nostri sforzi precisamente nei confronti delle categorie minime.

D'altra parte, l'onorevole Carmagnola sa che questa misura dei minimi già porta sollievo ad un numero notevole di pensionati e soprattutto a quelli che si trovano nella condizione

meno favorevole. Nell'attuale condizione di cose, non è assolutamente possibile accollare alla collettività nazionale, che abbraccia lo Stato, i datori di lavoro e i lavoratori, di cui giustamente si preoccupa il senatore Carmagnola, ulteriori oneri. È per questo che io sono veramente dolente di non poter aderire nè all'emendamento Carmagnola nè a quello del senatore Fiore e sono costretto ad insistere perchè le misure dei minimi vengano mantenute nei limiti indicati nel disegno di legge, limiti che sono già tali da assicurare un effettivo miglioramento della pensione ai più bisognosi tra i pensionati della Previdenza sociale.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Tommasini, ritengo che esso meriti l'approvazione. Si tratta, in altri termini, ancora una volta di sottolineare il valore sociale dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, per cui è giusto che l'ammontare annuo della pensione integrata sia mantenuto entro un certo limite massimo, destinando tutte le eccedenze a vantaggio dei pensionati più bisognosi.

Onorevoli colleghi, confido che le ragioni che vi ho esposte per resistere alle proposte, così seducenti dal punto di vista sentimentale, presentate dal senatore Carmagnola e dal senatore Fiore, siano tali da indurvi a mantenere l'onere derivante dall'articolo 8 nei limiti indicati nell'articolo stesso, perchè superare tali limiti significherebbe ancora una volta rendere più difficile la rapida entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Senatore Carmagnola, mantiene il suo emendamento?

CARMAGNOLA. Convinto come sono della possibilità di recuperare i denari occorrenti per questa maggiorazione, tengo conto delle ragioni esposte dall'onorevole Ministro e dalla Commissione e ritiro il mio emendamento per associarmi all'emendamento dell'onorevole Fiore per il quale l'ammontare dell'aumento sarà inferiore al mio.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, mantiene il suo emendamento?

FIORE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Tommasini, insiste nel suo?

TOMMASINI. Sì.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Do nuovamente lettura del secondo comma dell'articolo 8:

« L'ammontare annuo delle pensioni integrate ai sensi del predetto articolo 7 non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, ai seguenti minimi:

a) pensioni di vecchiaia ai pensionati di 65 anni di età o superiore e pensioni di invalidità . . lire 60.000

b) pensioni di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni . 42.000

c) pensioni ai superstiti . . . . 42.000 ».

I senatori Fiore ed altri hanno proposto di sostituire la lettera *a*) con la seguente:

« *a*) Pensione di vecchiaia ai pensionati di 65 anni di età o superiori, se uomini, o di 60 anni di età o superiori, se donne o pensione di invalidità . . . . . L. 72.000 ».

Metto ai voti questo emendamento.

ALBERTI GIUSEPPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI GIUSEPPE. Se occorresse un incoraggiamento al senatore Fiore in linea di metodologia e di fisiologia umana non potrebbe venire in questo caso che da me medesimo, umilmente, in coerenza con quanto ebbi a dire in occasione della discussione del bilancio del Ministero del lavoro e ieri stesso. I minimi fisiologici non si coprono neanche con le 200 lire al giorno e cioè con le 6.000 lire mensili o 72.000 lire annue. Quindi dichiaro fino da ora di associarmi *toto corde* all'emendamento del senatore Fiore, ricordando che nel 1858 i minimi fisiologici ascendevano per costo in moneta oro nel progetto di Giovanni Lanza a 50 centesimi (il Lanza fu medico), e che nel 1913 il minimo sostentamento per i lavoratori in media ammontava a 0,65; oggi se moltiplichiamo in disperatissima ipotesi, per 350, o meglio per 650 (« tallone oro »), arriviamo a ben più di 200 lire al giorno. Quindi anche in linea di logica e non solo di metodologia prego di considerare questi minimi che gridano vendetta e dei quali è da fare qui civile vendetta. Pertanto voterò a favore dell'emendamento del senatore Fiore.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento sostitutivo dei senatori Fiore ed altri, non

accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 8 fino alla lettera *a*) inclusa. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Alla lettera *b*) i senatori Fiore ed altri hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« *b*) Pensione di vecchiaia ai pensionati di età inferiore ai 65 anni, se uomini, e 60 anni se donna ..... L. 60.000 ».

Questo emendamento non è stato accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la lettera *b*) del secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la lettera *c*) sulla quale non è stato presentato alcun emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Tommasini ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo, così formulato:

« L'ammontare annuo della pensione integrata non può superare l'80 per cento della retribuzione media assoggettata a contributo nell'ultimo quinquennio di assicurazione ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli ultimi quattro commi non sono stati presentati emendamenti. Li rileggo:

« Il diritto a beneficiare del trattamento minimo di cui alla lettera *a*) del precedente comma decorre dal primo giorno dell'anno in cui il pensionato compie il 65° anno di età.

« I trattamenti minimi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato.

« Le disposizioni contenute nel secondo comma non si applicano a coloro che comunque percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

« Nel caso in cui, nonostante il cumulo, non si raggiunga il minimo, la pensione nell'assicurazione obbligatoria sarà integrata sino a raggiungere un trattamento complessivo pari al minimo previsto ».

Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte dei senatori Carmagnola, Zanardi, Pieraccini e Bocconi è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8-*bis*.

All'assicurato al quale dopo i 3 anni di contribuzione viene riconosciuta l'invalidità spetta:

1) se l'invalidità non sarà inferiore al 75 per cento della capacità lavorativa, la liquidazione della pensione uguale a quella che verrà a liquidare l'assicurato della stessa classe di contribuzione che ha versato contributi per anni .....

2) se l'invalidità sarà dal 50 per cento al 75 per cento della capacità lavorativa, la liquidazione della pensione uguale a quella che verrà a liquidare l'assicurato della stessa classe di contribuzione che ha versato contributi per anni .....

3) se l'invalidità sarà dal 33 per cento al 50 per cento della capacità lavorativa, la liquidazione della pensione uguale a quella che

verrà liquidata all'assicurato della stessa classe di contribuzione che ha versato contributi per anni .....

Per essi sussiste l'obbligatorietà del versamento delle contribuzioni per vecchiaia nel periodo lavorativo e, in caso diverso, il diritto della prosecuzione volontaria fino al compimento del 55° anno di età se uomini e del 50° anno di età se donne in modo da migliorare la pensione già liquidata rispettivamente per ..... anni di contribuzione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ieri, esaminando un articolo presentato, mi pare, dal senatore Fiore, abbiamo deciso di rinviare la disciplina dell'invalidità a un successivo provvedimento legislativo. Spero, pertanto, che il senatore Carmagnola ritiri l'emendamento.

CARMAGNOLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 9. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9.

Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accrediterà al Fondo adeguamento pensioni.

Per i lavoratori agricoli giornalieri la trattenuta sarà effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione.

PRESIDENTE. Sul primo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Carmagnola, Zanardi, Pieraccini e Bocconi. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una percentuale pari a quella che riscuoteranno in meno della tariffa per la categoria sindacale alla quale appartengono. La riduzione non potrà superare il quarto del trattamento stesso che sarà applicato nei casi in cui il titolare di pensione riceverà la retribuzione a tariffa integrale " ».

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Castagno, Fiore, Tambarin, Flecchia, Locatelli, Cortese e Ravagnan hanno presentato anch'essi un emendamento al primo comma. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel primo comma, alle parole: " che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri il trattamento ", sostituire le seguenti: " che prestano la propria opera alle dipendenze di altri da cui traggono una retribuzione mensile non inferiore alle lire 15.000, il trattamento " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carmagnola per svolgere il suo emendamento.

CARMAGNOLA. A me è parso che, poichè l'articolo in esame stabilisce in ultimo che l'Istituto della previdenza sociale tratterrà direttamente la percentuale ai pensionati dell'agricoltura in relazione al numero delle giornate che risulteranno lavorative e precisamente con una gradualità, fosse giusto stabilire uguale gradualità anche per i lavoratori dell'industria anzichè fissare che ad ogni pensionato che lavori sarà trattenuto dall'industriale un

quarto della sua pensione. Poichè sappiamo che il lavoratore pensionato che rimane nell'industria viene retribuito normalmente con cifra inferiore alla tariffa sindacale, perchè il vecchio è già soddisfatto di essere occupato, e tenuto conto che l'industriale è il garante del versamento, mi sembra giusto che a questo operaio vecchio che lavorerà venga trattenuta una percentuale sull'ammontare della pensione pari alla percentuale in meno che riscuoterà dall'industriale, col limite massimo del 15 per cento a tariffa integrale. In sostanza, ho cercato di stabilire il medesimo trattamento che è stabilito per i lavoratori dell'agricoltura nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Castagno per svolgere l'emendamento da lui presentato insieme ai senatori Bitossi ed altri.

CASTAGNO. L'emendamento che noi abbiamo presentato ha come scopo di stabilire un limite al di sotto del quale non si debbono fare delle riduzioni. Il pensionato, quando ha ancora una certa possibilità di lavoro, si impiega talvolta in lavori occasionali o in lavori di carattere straordinario, oppure, come ha detto poco fa il collega Carmagnola, in lavori per i quali non sono pagate le tariffe sindacali. Lo stabilire senz'altro una riduzione del 25 per cento della sua pensione anche quando le retribuzioni sono minime, ci pare una cosa troppo gravosa per il lavoratore. L'onorevole Carmagnola, ha parlato di percentuale e metterà in imbarazzo chi deve fare i calcoli, perchè quando l'industriale assume un lavoratore al di sotto delle tariffe sindacali opera una certa speculazione che non dovrebbe fare e che non confesserà, in quanto si presuppone che chi lavora dove esiste un contratto collettivo ed una tariffa sindacale entra nel complesso della azienda ed è classificato nella sua categoria. Se si specula sul lavoratore pensionato difficilmente si arriverà ad avere la dichiarazione veritiera per la trattenuta proporzionale. Quindi, l'emendamento Carmagnola non è sufficiente. Noi diciamo invece di stabilire un limite di retribuzione minima ed abbiamo fissato 15.000 lire di compenso mensile (sia poi pagato a settimane o ad ore, purchè corrisponda) al disotto del quale non si faccia luogo a ritenute. Ci pare che quando un lavoratore, a qualsiasi categoria appartenga, ha un guadagno, per le sue prestazioni, inferiore alle 15.000 lire, non saranno quelle 5.000 o 6.000 lire di pensione che varrano ad arricchirlo o a porlo in condizioni economiche così vantaggiose, da rendere veramente giusta una detrazione del 25 per cento della sua pensione. Quando viceversa dalle sue prestazioni il lavoratore ricava un guadagno superiore alle 15.000 lire, allora può intervenire anche la riduzione della pensione, perchè si giudica che abbia già quel minimo di guadagno sufficiente per i bisogni primordiali della vita. Ecco perchè abbiamo dato questa impostazione ai nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sui due emendamenti.

MONALDI. Il problema che viene trattato, onorevoli colleghi, in questi emendamenti, è il seguente: l'individuo che ha maturato il diritto a pensione, cioè a 55 anni se donna e a 60 se uomo, può continuare il lavoro alle dipendenze altrui. Ci si domanda: questo individuo che è retribuito per la sua opera, ha anche diritto a conservare la pensione? In linea di principio si dovrebbe rispondere negativamente, perchè l'età del pensionamento viene fissata a 60 anni proprio per rispondere ad esigenze sociali. Se gli si consente di mantenere il posto di lavoro è solo per venire incontro ai suoi bisogni morali ed economici. Mi si dirà che chi continua a lavorare, proprio per effetto di un mio emendamento approvato questa mattina, dovrà continuare a versare i relativi contributi previdenziali. Ma siamo onesti: questi contributi vengono pagati dal datore di lavoro ed il beneficio ricadrà invece sul lavoratore.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Paga anche il lavoratore, se la disposizione passerà, in ragione del 2,20 per cento.

MONALDI. Ora la legge prevede una trattenuta sulla pensione: mi pare logico. E il 25 per cento mi pare una ben modesta cosa. Non mi pare quindi possibile venga accettato il primo emendamento degli onorevoli Bitossi, Castagno, Fiore ed altri. Potrei invece esaminare più benevolmente gli altri due commi...

PRESIDENTE. Per ora fermiamoci al primo comma.

Prego l'onorevole Ministro di esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La mia opinione è che la formula proposta, sia pure con le migliori intenzioni, dal senatore Carmagnola non sia accettabile, perchè accettandola verremmo a mettere in una legge la possibilità che un lavoratore riceva un salario o uno stipendio in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe sindacali. Purtroppo, si verificano in atto evasioni, che tuttavia spero possano essere eliminate attraverso una legge la quale renda obbligatori *erga omnes* i contratti collettivi di lavoro.

D'altra parte, l'emendamento proposto dal senatore Castagno solleva una questione molto delicata, su cui ci siamo soffermati più di una volta, concernente la posizione che dobbiamo assumere di fronte a chi continua la sua attività lavorativa al di là dei 60 anni. Mi pare che l'orientamento generale del Senato, attraverso le varie leggi che si sono susseguite, è stato quello di non ostacolare siffatta possibilità, ma di non incoraggiarla eccessivamente, cercando di ridurre il vantaggio che queste prosecuzioni dell'attività lavorativa, nonostante la pensione, possono dare al lavoratore. Ora, l'onorevole Castagno dice: riduciamo di un quarto il trattamento di pensione, soltanto quando dalla prosecuzione dell'attività lavorativa l'interessato tragga una retribuzione mensile non inferiore a 15.000 lire.

A mio avviso, però, se volessimo porre un limite del genere, non potremmo stabilirlo in una misura così elevata; potremmo, se mai, trovarci d'accordo abbassando il limite a 5.000 lire. Se però volessimo mantenere il limite di 15.000 lire, dovremmo allora non consentire per niente il cumulo della pensione.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Evidentemente il Ministro si è dilettato a porre la questione in termini tali per cui siamo costretti a respingere le sue proposte. Noi diciamo: conservare la pensione fino al limite di guadagno di 15 mila lire. Il Ministro ci dice: se entro questi limiti togliamo completamente la pensione...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Al di là delle 15 mila lire.

CASTAGNO. E al di sotto delle 15 mila lire?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La manterremmo.

CASTAGNO. Integralmente?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Oppure con la semplice riduzione del quarto.

CASTAGNO. Bisogna vedere anche l'entità delle pensioni. Se ci sono pensioni di 10 mila lire per l'impiegato o l'operaio che guadagna 15 mila lire, voi togliete completamente la pensione; è preferibile rimanere su quello che è stato proposto dalla legge: togliete almeno soltanto un quarto. L'onorevole Ministro ha posto la questione in termini così drastici per cui siamo costretti a non accettare la sua proposta.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Credo che forse la soluzione più equa, perchè contempla tutte le esigenze, sia proprio quella del disegno di legge, secondo cui ai titolari di pensione, che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze altrui, il trattamento complessivo di pensione è ridotto di un quarto, trattenuta, questa, che non può essere mai superiore al 25 per cento della retribuzione. In tal modo, se la retribuzione è bassa, evidentemente la trattenuta incide minimamente; se elevata, la trattenuta opera, ma entro i limiti predetti. Il disegno di legge prevede anche un sistema relativamente agevole per quanto riguarda l'applicazione del principio della trattenuta, che io mi permetto di raccomandare all'approvazione del Senato.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Dalla risposta dell'onorevole Monaldi e da quella dell'onorevole Ministro appare chiaro che non si è compreso lo spirito del nostro emendamento. Approvati gli emendamenti Monaldi cosa avviene? Il pensionato che raggiunge i 60 anni e continua a lavorare non è considerato dal nostro emendamento; allora di quali pensionati che lavorano ci occupiamo? Di coloro che essendo attualmente pensionati per la esiguità delle loro pensioni raggiungeranno quei minimi che voi testè avete approvato, cioè 60.000 annue per quelli di oltre 65 anni e 42.000 annue per gli altri. A questi pen-

sionati nel caso che riuscissero a trovare lavoro quali condizioni si devono porre cioè a pensionati, ripeto, che godono di pensioni di 3.500 e di 5.000 lire al mese? A questi poveri diavoli che vanno a lavorare voi non volete consentire nemmeno il minimo di 15 mila lire al mese senza detrazione. A questi pensionati bisogna guardare, non agli altri pensionati, perchè gli altri sono salvaguardati dagli emendamenti approvati precedentemente. Ecco perchè noi abbiamo messo un minimo di 15 mila lire. Aggiungete alle 3.500 di pensione le 15 mila lire, ed arriverete alla grande cifra di 18.500 lire al mese E badate che abbiamo messo anche 15 mila lire, perchè intendiamo che il pensionato non vada a far concorrenza al lavoratore attivo; noi intendiamo che i contratti di lavoro siano rispettati, ma il pensionato, appunto per questa sua qualità, non lavorerà, in pratica, che saltuariamente ed in un mese potrà lavorare 10, 12 giorni. Questa la ragione del « fino al raggiungimento delle 15 mila lire », onorevole Ministro, e ricordi che per i pensionati statali è fissato un cumulo, che è di una certa dignità, cioè un cumulo tra pensione e proventi del lavoro di 50 mila lire al mese, che rappresentano ancora una possibilità di vita. Onorevoli colleghi, a questi vecchi lavoratori con pensioni misere di 3.500 lire mensili non dare la possibilità di integrare le loro pensioni di fame, con il loro lavoro, di altre 15 mila lire mensili sarebbe un atto disumano ed ingiusto.

PRESIDENTE. Senatore Carmagnola, insiste nel suo emendamento?

CARMAGNOLA. Mi permetta poche parole signor Presidente per soffermarmi sulle dichiarazioni dell'onorevole Ministro. Le parole del mio emendamento « ridotto di una percentuale che riscuoteranno in meno della tariffa per la categoria sindacale » non costituiscono sindacabilmente nessun pericolo, perchè hanno unicamente riferimento ai pensionati.

Non si deve dimenticare che esistono le organizzazioni sindacali per proteggere i lavoratori; inoltre ricordo che l'onorevole Ministro ha più volte accennato che presto discuteremo il disegno di legge per il riconoscimento legale dei contratti di lavoro. Perciò verrebbe eliminata la violazione alle tariffe sindacali. Mi sembra pertanto ragionevole che poichè, di fatto, il lavoratore vecchio che sarà trattenuto al lavoro percepirà una paga minore di quella del lavoratore più giovane della sua categoria, mi sembra giusto che l'eventuale trattenuta sulla sua pensione sia graduata nel modo che ho indicato.

Per queste ragioni dichiaro di mantenere l'emendamento.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Ho chiesto di parlare per una chiarificazione. Vorrei pregare anzitutto di contemplare la situazione nel suo complesso. Vero è che il Presidente mi ha fatto osservare che gli altri due emendamenti degli onorevoli Bitossi, Castagno, Fiore non sono stati ancora discussi, essi però di necessità costituiscono parte integrante di uno stesso problema. Naturalmente la Commissione raccoglie l'eco di tutto quanto è stato detto sul piano umano; non può tuttavia non tener conto della situazione che ne deriva. Fissare un minimo di 15 mila lire di retribuzione al di sotto del quale viene mantenuta l'intera pensione, significa aprire la via a innumerevoli frodi: d'altra parte ciò comporterebbe indagini multiple e di difficile e onerosa esecuzione. Il criterio di un minimo di retribuzione quindi mi pare inaccettabile. Però, aderendo alla proposta del Ministro, se non nella forma, nella sostanza, credo poter prospettare un'altra soluzione. Ovviamente qui si vuole favorire gli umili, i più poveri. A questo scopo innanzi tutto si possono esonerare dalla trattenuta tutti i titolari delle pensioni minime; in secondo luogo possono essere esonerate le categorie dei braccianti occasionali ed eccezionali. In questo modo il problema si risolve nelle linee più semplici, senza particolari adempimenti amministrativi, ed i beneficiari del provvedimento restano automaticamente identificati.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Desidererei un chiarimento dal senatore Monaldi perchè potrei essere d'accordo con lui dopo questo chiarimento. Se non ho capito male sarebbero esonerati da qualunque detrazione dalla pensione tutti quei pensionati che riscuotono un minimo di pensione, qualunque sia il salario che essi percepiranno. Quindi

tutti coloro i quali oggi avranno il minimo, cioè le 60 mila lire o le 42 mila e continueranno a lavorare, saranno esclusi da qualsiasi decurtazione.

MONALDI. Esattamente.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, aderisce alla proposta del senatore Monaldi?

FIORE. Sì e ritiro l'emendamento sostitutivo, anche a nome degli altri firmatari.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Questo articolo 9 mi lascia molto perplesso. Quello che mi preoccupa vivamente è il fatto che, autorizzando uomini di 60 anni a seguitare a lavorare e a percepire la pensione, creiamo una posizione di privilegio a danno della massa di disoccupati che preme alle porte della vita. Ciò — non lo potete contestare — è un dato di fatto. Se posso essere d'accordo con voi nel ritenere che la pensione debba essere mantenuta quando il pensionato che continua a lavorare percepisca una retribuzione non superiore a 5 mila lire mensili, credo però che la pensione non debba essere mantenuta quando la retribuzione superi questo limite e sia sufficiente per vivere.

CASTAGNO. Se la retribuzione è sufficiente per vivere, siamo d'accordo.

DE LUCA. Si fissi allora un limite oltre il quale la pensione non si paghi più: 15 mila lire, ad esempio.

CASTAGNO. Lei vive con 15 mila lire?

DE LUCA. Onorevole Castagno, se voi seguitate a parlare di possibilità di vita, io vi dico che non sono nè le 15, nè le 20, nè le 30 mila lire che basteranno; se, poi, fate opera di malcontento sistematico e cercate di far vedere che si compiono delle sopraffazioni anche quando si discute una legge che importa oneri colossali... (*Interruzioni dalla sinistra*). Noi questa mattina abbiamo allegramente giocato 15 miliardi dell'Erario. (*Vive proteste dalla sinistra*). Io intendo di fruire della mia libertà sacrosanta di dire quel che ritengo di dover dire in Parlamento, anche se ciò a voi non piaccia. (*Proteste dalla sinistra*). Questa è una polemichetta trita che non serve assolutamente a niente, se non a diminuire la serietà e la dignità del Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Monaldi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 9:

« Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'articolo 8 quando prestano la loro opera retribuita alle dipendenze altrui non viene applicata alcuna trattenuta ».

Domando al senatore Carmagnola se mantiene il suo emendamento.

CARMAGNOLA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dare il suo avviso sull'emendamento Monaldi.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti il primo comma dell'articolo 9 con l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Monaldi, mi permetto richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che nel comma stesso è detto: « salvo quanto disposto nell'ultimo comma ». L'ultimo comma dispone:

« La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione ».

Questa disposizione dovrebbe essere, a mio avviso, collocata subito dopo il primo comma, al quale si riferisce; l'inciso del primo comma dovrebbe essere conseguentemente così modificato: « salvo quanto disposto nel comma seguente ».

MACRELLI. La Commissione è d'accordo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma nel seguente testo modificato:

« Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati. Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'articolo 8 quando prestano la propria opera retribuita alle dipendenze altrui non viene applicata alcuna trattenuta ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo testo, accettato dalla Commissione e dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'ultimo comma, che — secondo il mio suggerimento accettato dalla Commissione e dal Governo — diventa secondo comma.

È stato presentato un emendamento dai senatori Carmagnola, Zanardi, Pieraccini e Bocconi col quale si propone di sostituire alle parole: « il 25 per cento » le altre: « il 15 per cento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carmagnola per illustrare questo emendamento.

CARMAGNOLA. Desidero far noto al Senato soltanto questo: siccome tutti riconosciamo che i lavoratori agricoli hanno retribuzioni molto inferiori di quelli dell'industria, ho cercato di agevolarli, riducendo dal 25 al 15 per cento la loro quota.

Se l'emendamento proposto dal senatore Monaldi e votato dal Senato interessa anche tutti i lavoratori agricoli, il mio emendamento non ha più ragione d'essere.

MONALDI. Interessa, sì, anche i lavoratori agricoli.

CARMAGNOLA. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ultimo comma che diventa secondo:

« La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'originario secondo comma, che diventa terzo. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accrediterà al Fondo adeguamento pensioni ».

Dai senatori Bitossi, Castagno, Fiore, Tambarin, Flecchia, Locatelli, Cortese e Ravagnan è stato proposto di aggiungere il seguente comma:

« Dalla trattenuta di cui ai commi precedenti sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite inferiori a 201 giornate l'anno ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Questo emendamento veramente non avrebbe bisogno di nessuna illustrazione. Si tratta degli agricoli, cioè più precisamente dei bracciati agricoli occasionali ed eccezionali; e siccome proprio per i braccianti agricoli ieri abbiamo votato un emendamento secondo cui le giornate attribuite saranno accreditate agli effetti della pensione, per il quale emendamento si è fatta una lunga discussione, non c'è oggi la necessità di una illustrazione molto approfondita. Voi sapete, onorevoli colleghi, che lo stesso Ministro nella sua relazione è stato obbligato a dire che i famosi minimi in buona parte venivano ad agevolare gli agricoli, perchè essi, per colpa non loro, avevano delle pensioni base bassissime.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono più giovani nell'assicurazione.

FIORE. No, onorevole Ministro, non sono più giovani nell'assicurazione, il fatto è che dal 1920 al 1930 gli agrari hanno evaso totalmente all'obbligo del pagamento dei contributi; dal 1930 al 1940 circa il 90 per cento degli agrari ha evaso le leggi; dal 1940 in poi, come lei, giustamente, dice nella sua relazione, hanno cominciato a pagare. Ma in Sardegna, come dicevo ieri, dal 1941 al 1950 gli agricoli eccezionali ed occasionali non hanno avuto accreditata nessuna giornata lavorativa. Quindi gli agrari hanno evaso, anche nell'ultimo decennio, le leggi.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Adesso questo ostacolo è superato.

FIORE. Adesso, ma siccome noi parliamo di quei vecchi che non raggiungono i minimi di contribuzione appunto per le evasioni degli

agrari, dobbiamo preoccuparci di questa situazione.

Allora è evidente che per questi lavoratori che sono giunti al pensionamento con delle pensioni minime, abbiamo il dovere di far loro, non dico una posizione di privilegio, ma un po' di giustizia, accettando la non decurtazione della pensione nel caso che continuino a lavorare. E badate, onorevoli colleghi, che si tratta di poche giornate all'anno, in quanto sono i vecchi braccianti occasionali ed eccezionali che potranno essere impiegati per circa venti giorni alla monda del riso e che in alcuni mesi dell'anno potranno fare qualche giornata al mese.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per la monda del riso si paga il contributo; deve trattarsi di un'altra attività lavorativa.

FIORE. Onorevole Ministro, stia bene attento, per esempio nel novarese e nel vercellese, quando si assumono dei pensionati braccianti, pur facendo fare loro lo stesso lavoro dei lavoratori attivi, si dà loro un salario inferiore di 50 lire al giorno del normale se si tratta di uomini di età superiore ai 60 anni e inferiore ai 65 e di 100 lire al giorno se si tratta di donne o di uomini di età superiore ai 65 anni.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi pare che potremmo stabilire quei limiti che avevamo stabilito ieri.

PRESIDENTE. Gli stessi senatori Bitossi, Castagno, Fiore ed altri hanno presentato sull'originario terzo comma dell'articolo in esame un emendamento sostitutivo, connesso con quello testè svolto. Invito pertanto il senatore Fiore ad illustrare anche questo secondo emendamento.

Prima, però, si dia lettura dell'originario terzo comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per i lavoratori agricoli giornalieri la trattenuta sarà effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici ».

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento presentato su questo comma dai senatori Bitossi, Castagno, Fiore ed altri.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel terzo comma, sostituire le parole: " Per i lavoratori agricoli giornalieri la trattenuta ", con le parole: " Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite superiori a 200 giornate l'anno, la trattenuta " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Onorevole Presidente, nel settore agricolo abbiamo grosso modo tre categorie: gli eccezionali, per i quali vengono attribuite da 51 a 101 giornate lavorative; gli occasionali per i quali vengono attribuite da 101 a 151 giornate lavorative e poi gli abituali, i permanenti, i salariati fissi, ecc. Siccome chi viene ad avere l'iscrizione negli elenchi anagrafici per oltre le 200 giornate, come il bracciante permanente, è stato escluso, le ragioni, illustrate durante la discussione in proposito, giustificano questo nostro secondo emendamento che è legato al primo.

PRESIDENTE. Chiedo alla maggioranza della Commissione di esprimere il proprio avviso su tutti e due gli emendamenti.

MONALDI. Facendo seguito a quanto avevo espresso in precedenza, ci troviamo qui di fronte proprio ad una categoria che è presa in considerazione per l'esclusione della trattenuta. Desidereremmo, anche come comportamento conseguenziale con quanto è stato fatto in precedenza, che l'emendamento venisse così corretto: « Dalla trattenuta di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite sino ad un massimo annuo di 156 se uomini, di 104 se donne ». Le cifre corrispondono al massimo dell'anno assicurativo per gli agricoli. « Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superori a 156 se uomini e a 104 se donne ... », e la dizione continua come nel testo della legge. Quindi accettiamo gli emendamenti Bitossi, Castagno ed altri apportando la modifica nel numero delle giornate.

GRAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAVA. Vorrei dire all'onorevole Fiore che abbiamo stabilito nella legge sempre 156 e 104

giornate. Dobbiamo riferirci all'anno assicurativo. L'armonia della legge richiede che siano 156 e 104 perchè nei due articoli precedenti abbiamo sempre parlato di 156 e 104. Ma c'è quest'altra ragione, che le giornate lavorative a loro accreditate sono 156 e 104. La differenza è minima, ma vorrei pregare il senatore Fiore di accettare le proposte della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, aderisce alle modificazioni proposte dalla Commissione ai suoi emendamenti?

FIORE. Aderisco.

PRESIDENTE. Qual'è il suo avviso, onorerevole Ministro?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi rimetto al giudizio della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'originario secondo comma, diventato terzo, nel testo del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dai senatori Bitossi, Castagno, Fiore ed altri, nel seguente testo, concordato con la maggioranza della Commissione ed accettato dal Governo:

« Dalla trattenuta di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite sino a un massimo annuo di 156, se uomini, e di 104, se donne ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'originario terzo comma, diventato quinto, nel seguente testo, concordato fra la maggioranza e la minoranza della Commissione ed accettato dal Governo:

« Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superiori a 156, se uomini, e a 104, se donne, la trattenuta sarà effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultante dagli elenchi anagrafici ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti, nel suo complesso, l'articolo 9, nel seguente testo modificato:

Art. 9.

Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati. Ai titolari di pensione con importi minimi di cui all'articolo 8 quando prestano la loro opera retribuita alle dipendenze altrui non viene applicata alcuna trattenuta.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione.

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di versarlo all'Istituto stesso che lo accrediterà al Fondo adeguamento pensioni.

Dalla trattenuta di cui al primo comma sono esclusi i lavoratori agricoli giornalieri inclusi negli elenchi anagrafici con un numero di giornate attribuite sino a un massimo annuo di 156 se uomini e di 104 se donne.

Per i lavoratori agricoli giornalieri inscritti negli elenchi anagrafici con un numero annuo di giornate attribuite superiore a 156 se uomini e a 104 se donne, la trattenuta sarà effettuata direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base del numero delle giornate risultanti dagli elenchi anagrafici.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato un articolo 9-*bis*, che reca le firme dei senatori Cortese, Tambarin, Castagno, Berlinguer, Fiore, Locatelli, Bitossi e Flecchia. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9-*bis*.

Le pensioni già liquidate possono essere revocate o modificate dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, almeno che non siano trascorsi tre anni dalla data di liquidazione, salvo il caso di provato dolo.

Trascorsi tre anni dalla data di liquidazione, le pensioni sono irrevocabili e definitive, fatta eccezione delle variazioni previste dalla legge.

Qualora nel termine di tre anni dalla data di concessione, siano approvate variazioni alle pensioni da parte del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S., queste non hanno effetto sui pagamenti già effettuati, salvo il caso di provato dolo.

PRESIDENTE. Il senatore Berlinguer ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

BERLINGUER. Sarò molto breve, onorevole Presidente, anche perchè l'emendamento si può illustrare con assoluta serenità per il suo carattere esclusivamente tecnico; esso tende a stabilire il principio che le pensioni già liquidate diventino definitive ed irrevocabili se non vengano rettificate entro tre anni, esclusa la ipotesi del dolo che naturalmente vale in qualunque momento ed escluse anche le ipotesi di variazioni previste dalla legge.

È una particolare garanzia quella che noi chiediamo, data appunto la esiguità delle pensioni della Previdenza sociale; e chiediamo anche, se intervengano variazioni entro tre anni da parte del Comitato esecutivo (che deve essere il solo organo competente a decidere), che tali rettifiche non abbiano effetto sui pagamenti già effettuati.

Considerate, onorevoli colleghi, salva sempre l'ipotesi del dolo, la situazione di un pensionato della Previdenza sociale che sia stato assegnato ad una diversa categoria di quella a cui aveva diritto di appartenere e che ad un certo punto veda rettificata la misura della sua pensione; e considerate il caso che egli debba addirittura rimborsare quasi tutto quello che aveva percepito, dopo tre anni. Quale triste condizione gli verrebbe creata?

Poche parole sulla competenza. Sembra a noi che l'organo competente per le rettifiche di errori debba essere quello che è, per sua natura, organo deliberante, cioè il Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Oggi accade invece che, anche a distanza di molti anni, non soltanto la direzione generale dell'Istituto, ma anche le sedi provinciali rettifichino o revochino delle pensioni e pretendano il recupero di corresponsioni precedenti da pensionati, che finiscono così per essere messi veramente sul lastrico. Si tratta di casi rari, onorevoli colleghi, e che quindi non possono preoccupare dal punto di vista dell'onere finanziario; casi rari, ma estremamente dolorosi.

Concludo ricordando un accenno fatto ieri dall'onorevole Ministro; è un suo argomento che non potevamo approvare, ma che, sotto un nuovo aspetto, può considerarsi valido. Disse, ad un certo punto, l'onorevole Ministro che una precedente disposizione della sua legge avrebbe indotto gli assicurati a controllare meglio l'opera dei loro datori di lavoro e che questa loro presunta vigilanza dovrà costituire uno stimolo perchè tutti i datori di lavoro compiano il proprio dovere.

Ebbene, questo nostro emendamento vuole essere anche uno stimolo proprio agli organi della Previdenza sociale perchè curino meglio l'istruzione delle pratiche di pensione e non incorrano in errori. Comunque, a garanzia di quei casi che ancora potessero verificarsi, spero che il Senato vorrà approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione rileva, a proposito di questo articolo aggiuntivo, che non si rende esattamente conto della sua portata. Ci deve essere un errore di stampa ... Credo che si voglia dire: « Le pensioni non possono essere revocate ».

BERLINGUER. Sì, non possono essere modificate prima, ecc.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Allora diventa chiaro. Ma se la proposta di emendamento si riferisce sia alle pensioni di vecchiaia che a quelle di invalidità, io domando: per le pensioni di invalidità ammetterete che una invalidità possa anche cessare ad un certo momento e, in tal caso, non si deve revocare la pensione? Ammetterete anche che una invalidità può diminuire di grado e, in tal caso, non si deve modificare la pensione? Per le pensioni di vecchiaia, poi, dite che non possono essere revocate se non per il caso di provato dolo. Onorevole Berlinguer, lei che è un emerito avvocato dovrebbe tener presente che c'è qualche altro caso: l'errore. Potete ammettere che ci possa essere una liquidazione di pensione viziata proprio per un errore e non solo per dolo? Quindi a me pare che, comunque, si dovrebbe precisare meglio quali sono i casi per i quali escludete che sia possibile la revoca o la modifica.

Nella dizione attuale la maggioranza della Commissione non ritiene di dover accettare questa proposta. Questo per il primo comma dell'emendamento; ma gli altri due commi sono collegati al primo e quindi non possono stare a sè e devono seguire la sorte del primo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, in verità l'introduzione, fatta così all'improvviso, di tutta una serie di emendamenti che trattano delle materie più varie, mi mette in estremo imbarazzo, per quanto modesta possa essere la conoscenza che ho delle leggi vigenti. Tali emendamenti si riferiscono al contenzioso, alla revoca e modifica delle pensioni, tutte materie che sono già regolate dalle leggi vigenti. Ora, non mi pare che le argomentazioni svolte dal senatore Berlinguer giustifichino l'emendamento in esame. Prego pertanto il Senato di respingere questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Senatore Berlinguer, insiste nel suo emendamento?

BERLINGUER. Insisto con qualche rettifica. Mi rendo conto delle obiezioni dell'onorevole relatore rispetto alle pensioni di invalidità e sono disposto a limitare il mio emendamento alle pensioni di vecchiaia. Quanto alla correzione di forma, anche se non mi sembra necessaria, sono disposto ad accoglierla e cioè a dire nel mio emendamento che le « pensioni di vecchiaia già liquidate non possono essere nè revocate, nè modificate dal Comitato esecutivo quando siano trascorsi tre anni ». Una forma negativa è forse più esplicita. Ma la sostanza dell'emendamento mi pare che meriti di essere accolta. Che cosa si dice, in esso, rispetto alle cause di prescrizione? Secondo l'onorevole relatore la colpa dovrebbe essere equiparata al dolo! No: il dolo ha tutt'altra natura. Se vi è un pensionato che froda una pensione, per esempio, con documenti falsi, allora è giusto che si applichino, per tutti gli effetti, le norme ordinarie dei Codici: egli dovrà essere ugualmente perseguito e la sua pensione revocata. Ma io vorrei, rivolgendomi specialmente all'onorevole Ministro, insistere anche su un altro punto: quello che riguarda la competenza. Oggi la direzione dell'Istituto e anche le sedi provinciali, talvolta proprio a distanza di molti anni, rettificano o revocano delle pensioni. È giusto questo? È giusto che i pensionati non abbiano almeno la garanzia che noi proponiamo? Vedete, dunque, egregi contraddittori, se sia il caso di accettare almeno questa parte del mio emendamento, la quale tende a stabilire che provvedimenti di tale gravità vengano devoluti alla competenza dell'organo deliberante, cioè del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Mi pare che almeno questa esigenza debba essere sentita da tutti, e che almeno su questo punto anche l'onorevole Ministro potrebbe essere d'accordo. Comunque, insisto nel mio emendamento con le modificazioni che ho precisato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Berlinguer, proprio questo è il punto che non può essere accolto: e cioè il deferimento al Comitato esecutivo dell'Istituto (che deve provvedere ad una serie infinita di compiti) dell'esame delle posizioni assicurative e delle liquidazioni di pen-

sioni di tutti i pensionati. Credo che questo compito debba continuare ad essere espletato, salvo in sede di ricorso, dai normali organi amministrativi dell'Ente. Sono quindi costretto ad insistere nella mia richiesta di reiezione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel testo modificato dal senatore Berlinguer, l'articolo 9-*bis* proposto dai senatori Cortese, Tambarin, Castagno, Berlinguer ed altri. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9-*bis*.

Le pensioni di vecchiaia già liquidate non possono essere nè revocate nè modificate dal Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale quando siano trascorsi tre anni dalla data di liquidazione, salvo il caso di provato dolo.

Trascorsi tre anni dalla data di liquidazione, le pensioni sono irrevocabili e definitive, fatta eccezione delle variazioni previste dalla legge.

Qualora nel termine di tre anni dalla data di concessione, siano approvate variazioni alle pensioni da parte del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S., queste non hanno effetto sui pagamenti già effettuati, salvo il caso di provato dolo.

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo articolo aggiuntivo, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 10.

Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, una indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati.

L'indennità non può essere inferiore a lire 22.500 nè superiore a lire 67.500.

In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, semprechè per essi sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'articolo 2 della presente legge.

L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà.

PRESIDENTE. Non vi sono emendamenti.

Metto ai voti questo articolo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura dell'articolo 10-*bis* proposto dai senatori Berlinguer, Flecchia, Fiore, Bitossi, Castagno, Tambarin, Troiano, Ravagnan e Farina.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 10-*bis*.

Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, concernenti la concessione delle prestazioni assicurative, comprese quelle integrative ed in genere l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, di assicurazione tubercolosi e di assicurazione disoccupazione e di trattamento di maternità, è ammesso il ricorso in via amministrativa da parte dei lavoratori, e, limitatamente alla assicurazione tubercolosi, del Consorzio provinciale antitubercolare.

Sui ricorsi concernenti l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, le prestazioni integrative e il trattamento di maternità decide il Comitato esecutivo, su quelli concernenti le assicurazioni obbligatorie per la tubercolosi, per la disoccupazione involontaria decidono i rispettivi Comitati speciali.

Non è ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli articoli seguenti prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Il termine per ricorrere in via amministrativa ai sensi dei precedenti comma è di giorni 120 dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato o di giorni 180 dalla data in cui è stata presentata la domanda, nel caso in cui questa non sia stata definita.

La conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi competenti entro i 60 giorni successivi dalla data del ricorso.

Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire la Magistratura ordinaria.

PRESIDENTE. Il senatore Berlinguer ha facoltà di illustrarlo.

BERLINGUER. Lo illustrerò molto brevemente, onorevole Presidente, perchè è già così lungo che un commento su tutti i punti appesantirebbe il dibattito. Dirò solo poche parole di carattere generale.

L'emendamento, nella sua sostanza, mira a creare criteri uniformi per i ricorsi amministrativi e in sede giudiziaria contro le decisioni dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, ed ha anche un riferimento al passato, poichè, presso a poco, queste norme erano già previste dagli articoli 97, 98 e 99 del titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935. Senonchè sono sorti poi contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di tali norme e si è anche sostenuto, talvolta, che esse dovevano considerarsi abrogate. Penso che il Senato senta il dovere di ripristinarle, perchè si tratta di norme giustificatissime e perchè, come ho già detto, esse sono anche in armonia con tutti i criteri che regolano in genere i ricorsi amministrativi e i ricorsi per via giudiziaria.

È perciò che insisto su questo emendamento ed attendo di conoscere il pensiero della Commissione e del Ministro.

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione di esprimere il suo avviso in proposito.

MONALDI. La Commissione è contraria a porre in discussione questa materia perchè già la parte del contenzioso è bene stabilita dalla legge del 1935, con gli articoli 98, 99 e 100 e fino ad oggi non ha dato motivo a particolari rilievi.

Vorrei pregare quindi l'onorevole Berlinguer di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io ritengo che sia sufficiente la regolamentazione della materia del contenzioso contenuta nella legge del 1935; non vedo quindi l'opportunità di apportare modifiche a tale regolamentazione.

Sono pertanto dell'avviso che l'emendamento aggiuntivo debba essere respinto.

PRESIDENTE. Domando al senatore Berlinguer se insiste nell'emendamento.

BERLINGUER. Prendo atto, onorevole Presidente, che la Commissione ed il Ministro, nel non accettare il mio emendamento, hanno posto in risalto, giustamente, che quelle norme di legge che taluno poteva credere abrogate, invece, secondo il loro parere, sono sempre in vigore. È questo anche il parere mio e penso sia il parere di tutto il Senato. Perciò, anche in sede di interpretazione varrà la chiarificazione data, su questo punto, in sede parlamentare. Le precedenti disposizioni erano, in realtà, leggermente modificate nella formula da me proposta ed è perciò che pensavo di insistervi; ma credo, a questo punto, che sia opportuno dare ancora una prova della nostra buona volontà per cui, senz'altro, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 11.

Il Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, istituito col decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, ed il Fondo di solidarietà sociale, istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, sono soppressi.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Fondo per l'adeguamento delle pensioni con separata contabilità.

Le gestioni del Fondo di integrazione, relative all'assicurazione disoccupazione ed all'assicurazione tubercolosi, sono fuse con quelle delle rispettive assicurazioni.

Le attività e le passività del Fondo di integrazione, risultanti dai rendiconti alla data di chiusura delle gestioni integrative per le pensioni, per la disoccupazione e per la tubercolosi, sono attribuite rispettivamente al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, alla gestione dell'assicurazione disoccupazione ed a quella dell'assicurazione tubercolosi.

Le attività e passività del Fondo di solidarietà sociale sono attribuite al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, la gestione assicurazione disoccupazione e la gestione assicurazione tubercolosi subentrano in ogni diritto, ragione ed azione come pure negli oneri pertinenti rispettivamente al Fondo di integrazione ed al Fondo di solidarietà sociale.

Sono conseguentemente soppressi il Comitato speciale ed il Collegio dei sindaci del Fondo di integrazione e le rispettive attribuzioni rientrano nella competenza degli organi normali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

PRESIDENTE. Il senatore Angelini Cesare ha proposto di aggiungere, in fine all'articolo, un nuovo comma.

Prima, però, di far dare lettura di questo emendamento, metto ai voti il testo dell'articolo 11 già letto, sul quale non sono state presentate proposte di modificazioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura del comma aggiuntivo presentato dai senatori Angelini Cesare, Vigiani e Macrelli.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'importo netto del fondo di riserva, risultante dal bilancio di chiusura al 31 dicembre 1950 della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità, soppressa con l'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è devoluto all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327 ».

PRESIDENTE. In questo emendamento, i senatori Fiore, Castagno, Bitossi ed altri hanno proposto di sostituire le parole: « all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327 » con le parole: « all'Opera nazionale pensionati d'Italia ».

Ha facoltà di parlare il senatore Angelini Cesare per svolgere il suo emendamento.

ANGELINI CESARE. Ai sensi del decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327, articolo 6, gli avanzi annuali di gestione dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale erano devoluti all'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani. In seguito la legge 26 agosto 1950, n. 860, ha disposto all'articolo 24 la soppressione di detta assicurazione a decorrere dal 1° gennaio 1951 e la devoluzione del relativo contributo allo stesso Ente. La presidenza dell'Ente nazionale di assistenza orfani lavoratori italiani ha chiesto che, mediante apposito provvedimento, sia trasferito all'Ente anche il fondo di riserva costituito per la soppressa assicurazione, nell'ammontare accreditato al 31 dicembre 1950, data di chiusura della speciale gestione. Tale fondo di riserva nel bilancio al 31 dicembre 1949, già approvato, risultava di nette lire 442.956.559.

La richiesta dell'E.N.A.O.L.I. può essere accolta, specie in considerazione che detto Ente non dispone di mezzi sufficienti per assolvere ai propri compiti istituzionali, mentre il suo bilancio, pur nella sua esiguità, deve sostenere l'onere del mantenimento in collegio di oltre 9.000 orfani e della erogazione di assistenza complementare ad altri 30.000.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per illustrare il suo emendamento all'emendamento Angelini.

FIORE. È doloroso dover presentare un emendamento come il mio, perchè si tratta degli orfani dei lavoratori, ma non vedo la ragione per cui si debba in questa sede erogare somme agli orfani dei lavoratori togliendole ai pensionati della Previdenza sociale, impedendo così che si utilizzino questi 400-500 milioni per l'assistenza ai vecchi. L'onorevole Ministro ha terminato il suo discorso, a chiusura dela discussione generale, in tono lirico, alludendo alla case di riposo dell'O.N.P.I. Diamo un po' di ossigeno a questo Ente in modo che possa dare ai vecchi pensionati qualche aiuto mentre agli orfani il Governo ha il dovere di provvedere con altri fondi.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento Angelini. Qui non si tratta di togliere nulla ai pensionati. Nell'articolo 11 non trat-

tiamo più solo delle pensioni, ma provvediamo per tutte le assicurazioni a sostituire al sistema precedente il nuovo sistema di unificazione dei fondi.

Come ella ricorda, senatore Fiore, nel 1950 è stata abolita la assicurazione nuzialità e natalità e si è stabilito che l'aliquota contributiva fosse destinata invece all'E.N.A.O.L.I. Occorre adesso provvedere al trapasso anche del vecchio fondo di riserva della predetta assicurazione, che non ha niente a che fare con le pensioni della Previdenza sociale.

Credo che, dopo questo chiarimento, ella non vorrà insistere nel suo emendamento, che danneggerebbe gli orfani dei lavoratori, ciò che evidentemente non può corrispondere al suo sentimento Del resto, come è noto, al fine di potenziare l'O.N.P.I., per la costruzione di case di riposo è stato previsto uno speciale stanziamento di 500 milioni.

FIORE. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione è favorevole all'emendamento Angelini?

MONALDI. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo dei senatori Angelini Cesare, Vigiani e Macrelli, di cui è già stata data lettura, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 11 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 12.

I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per gli assegni familiari, per le integrazioni salariali degli operai dell'industria, per la costruzione di case per i lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.

Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400 o la retribuzione mensile risulti superiore a lire 169.000 il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo o massimo di retribuzione.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità generale o delle categorie interessate, i limiti di cui al precedente comma possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie.

PRESIDENTE. Al primo comma di questo articolo, da parte dei senatori Borromeo, Braccesi, Caron, Italia, Lepore e Cerica è stato proposto di sopprimere le parole: « per assegni familiari, per le integrazioni salariali degli operai dell'industria, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) ».

Ha facoltà di parlare il senatore Braccesi per svolgere questo emendamento.

BRACCESI. L'emendamento è diretto a riportare il provvedimento legislativo nell'àmbito specificato dalla sua intitolazione, che è quello dell'adeguamento o del riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e tende pertanto a stralciare dai riflessi delle modificazioni contributive le gestioni degli assegni familiari, della Cassa integrazione e dell'I.N.A.-Casa, che sono regolate da un complesso di disposizioni autonome che le disciplinano completamente, tanto agli effetti delle erogazioni, quanto agli effetti contributivi. L'unica motivazione data nella relazione ministeriale al disegno di legge, per la proposta di estensione del nuovo congegno contributivo anche alle predette gestioni, è che i contributi ad esso destinati vengano esatti congiuntamente a quelli per il fondo di adeguamento (attraverso i cosiddetti moduli S. 2); affermandosi che non sarebbe tecnicamente possibile mantenere l'esazione unificata,

se non unificando i criteri di commisurazione dei contributi. Evidentemente questo solo motivo tecnico non giustifica l'introduzione nella legge di norme che riguardano prestazioni non considerate, come quelle degli assegni familiari, integrazioni salariali e costruzione di case per lavoratori.

Noi potremmo sì esaminare l'abolizione del massimale anche per i contributi suddetti, ma dovremmo nello stesso tempo stabilire le nuove corrispondenti erogazioni. Credo perciò sia più che giusto l'accoglimento di questo emendamento.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Signor Presidente, se noi avessimo — e mi rivolgo direttamente all'onorevole Ministro — l'assicurazione che immediatamente dopo l'approvazione della legge in esame verrà una proposta di legge governativa per l'applicazione del disposto di questo comma alle gestioni soppresse con l'emendamento dell'onorevole Borromeo, noi accetteremmo l'emendamento stesso. Se però questa assicurazione non ci viene, saremmo costretti a votare contro. Ne spiego le ragioni.

Noi abbiamo sempre insistito perchè fossero soppressi i massimali contributivi, che sono quelli fino ad oggi in vigore e che hanno permesso ogni sorta di evasioni contributive da parte di molti, per non dire di tutti gli imprenditori. Si è approfittato della occasione offerta da questa legge per sopprimerli tutti, perchè la materia non è soltanto quella delle pensioni, in quanto le vecchie leggi del 1935 e del 1939 riguardavano tutta la materia assicurativa, ivi compresi alcuni degli istituti citati (evidentemente non quelli sorti posteriormente) e perciò questa legge si richiama alla legge precedente. Comunque, possiamo accettare l'emendamento Borromeo se il Ministro si impegna a presentare immediatamente un piccolo progetto di legge, che stabilisca quello che si vuole ottenere, cioè la soppressione dei massimali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Il relatore non può interpretare il pensiero della maggioranza della Commissione, anche perchè tra i presentatori di questo emendamento figura il senatore Braccesi che fa parte della maggioranza della Commissione stessa. Quindi non può che parlare a titolo personale. Riconosco che effettivamente l'inclusione di questa materia degli assegni familiari nel disegno di legge relativo all'adeguamento delle pensioni previdenziali non appare del tutto giustificata; tuttavia non ho elementi per accedere senz'altro all'emendamento proposto dal senatore Borromeo e pertanto non posso che rimettermi al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, devo innanzi tutto prendere atto con soddisfazione che nessun emendamento è stato presentato contro il principio, che io considero fondamentale, dell'abolizione di fatto del massimale. Desidero, poi, precisare che, anche se si accogliesse l'emendamento Braccesi, resterebbe stabilito che l'abolizione del massimale si riferisce non solo all'assicurazione invalidità e vecchiaia, ma anche all'assicurazione contro la disoccupazione, contro la tubercolosi, ecc. Credo che questa sia una delle disposizioni più importanti contenute nella legge in esame. L'abolizione del massimale innanzi tutto esercita un'azione di perequazione nella distribuzione dei carichi previdenziali, mentre l'applicazione del massimale ha causato l'aumento delle aliquote contributive, rendendo particolarmente difficile la situazione delle piccole e medie industrie, soprattutto nelle zone depresse dal punto di vista economico. È, quindi. questo un atto di giustizia perequativa che interessa tutti i settori economici e, in modo particolare, le regioni depresse del Paese.

Fatte queste premesse, devo dire che l'emendamento proposto dal senatore Braccesi può essere preso in considerazione. Per quanto riguarda gli assegni familiari, effettivamente in certi settori dell'industria, specialmente di quella meccanica, l'estensione della abolizione del massimale agli assegni familiari potrebbe avere ripercussioni di carattere economico e finanziario. Mi riserverei di trattare il problema della abolizione del massimale per gli assegni familiari in un secondo momento. Per ora è neces-

sario che, nel campo della previdenza sociale vera e propria, il massimale si abolisca di fatto.

Debbo far notare, però, al senatore Braccesi che, per i contributi dovuti all'I.N.A.-Casa, già attualmente non c'è il massimale; quindi non è il caso di escluderlo. L'esclusione potrebbe essere limitata invece alle altre due gestioni, che non sono previdenziali, ma mutualistiche.

Con questa modifica ritengo che l'emendamento del senatore Braccesi possa essere accolto.

PRESIDENTE. Il Senatore Braccesi accetta questa modifica al suo emendamento?

BRACCESI. Sono d'accordo con quanto ha detto il Ministro.

PRESIDENTE. Si procederà allora alla votazione dell'emendamento del senatore Braccesi con la modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

FIORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. L'abolizione del massimale, come ha dichiarato or ora il Ministro, è una questione di così grande importanza non solo per i contributi per l'invalidità e la vecchiaia, ma anche per tutti gli altri contributi ed anche per quanto riguarda gli assegni familiari. Si comprende cosa vuol dire l'abolizione del massimale agli effetti degli assegni familiari nell'Italia meridionale e nelle zone depresse, come lei giustamente ha detto.

Ora, è possibile, nella situazione attuale del nostro Paese, accettare l'emendamento Braccesi senza che il Governo, e per lui il Ministro, si impegni con un ordine del giorno perchè si provveda entro un lasso di tempo — ad esempio come per l'assistenza farmaceutica, entro tre mesi — a regolare la materia?

Signor Ministro, come ella potrà far fronte serenamente alle giuste richieste delle organizzazioni sindacali in merito, mantenendo il massimale?

Mi pare che non è concepibile che oggi si possa continuare a mantenere il massimale in alcuni importanti settori ed in altri no. Nel campo assicurativo si verrebbero a creare veramente delle gravi fratture. Per questo siamo disposti a non votare contro l'emendamento, a condizione però che il Ministro si impegni a presentare entro tre mesi una legge concernente la riorganizzazione di questi servizi, altrimenti saremmo costretti a votare contro.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non posso esser vincolato a tutte queste scadenze. Io vi ho dichiarato che intendo esaminare tale problema che, peraltro, non ha un carattere di urgenza. Vi prego di non insistere nella vostra richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Borromeo, Braccesi ed altri, modificato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « per gli assegni familiari, per le integrazioni salariali degli operai dell'industria ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 12 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta ».

PRESIDENTE. Su questo comma non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del terzo e del quarto comma, che saranno discussi congiuntamente.

CERMENATI, *Segretario*:

« Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400 o la retribuzione mensile risulti superiore a lire 169.000 il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo o massimo di contribuzione.

« Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità generale o delle categorie interessate, i limiti di cui al precedente comma possono essere

modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo relativamente a determinate zone o a singole categorie ».

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Castagno, Fiore, Berlinguer ed altri, hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

" Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400 il contributo è sempre commisurato a tale limite minimo ".

« Sopprimere il quarto comma ».

Il senatore Castagno ha facoltà di svolgerlo.

CASTAGNO. Mi pare che ci sia un identico emendamento presentato dai colleghi Monaldi, D'Aragona, Macrelli e Grava che intenderebbe togliere qualsiasi limite massimo, anche quello delle 169.000 lire mensili, lasciando nella legge solo il limite minimo al di sotto del quale non si può andare per i contributi integrativi. Ci pare che tutto il discorso che abbiamo fatto prima, riguardante il principio dell'abolizione del massimale, ci porti a confermare che nessuna cifra deve essere indicata e che, qualsiasi sia la retribuzione che l'operaio o l'impiegato percepisce per le proprie prestazioni di opera, debba essere considerata nella quota percentuale.

Vi è poi una seconda parte del nostro emendamento che dice: sopprimere il quarto comma, mentre l'onorevole Monaldi lo conserverebbe. Il quarto comma è quello che dà la facoltà, nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, di modificare eventualmente il minimo di quattrocento lire a seconda delle esigenze « a vantaggio della mutualità generale ». Abbiamo di fronte a noi un pericolo e cioè che queste modifiche possano essere in diminuzione. Se il comma fosse corretto ed invece di dire « possono essere modificate ... » dicesse « possono essere aumentate ... » lo accetteremmo; ma quando prospetta l'eventualità che si modifichino anche in diminuzione, allora non possiamo accettare, perchè le 400 lire sono un minimo così basso al di sotto del quale non si può andare. Siccome sappiamo che ci sono delle opposizioni e che vi è un qualche movimento contrario alla fissazione di questo minimo e che ci sono nella pratica attuale delle contribuzioni notevolmente al di sotto, non vorremmo che, attraverso pressioni di alcune categorie, si arrivasse ad una diminuzione. Ecco perchè preferiremmo lasciare semplicemente il limite minimo, senza possibilità di variazione se non in aumento.

PRESIDENTE. I senatori Monaldi, D'Aragona, Macrelli, Grava e Angelini Cesare hanno proposto, a nome della maggioranza della Commissione, il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma, sostanzialmente identico a quello dei senatori Bitossi, Castagno ed altri:

« Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo ».

Hanno inoltre proposto di sostituire, nel quarto comma, alle parole: « i limiti di cui al precedente comma possono essere modificati », le altre: « il limite di cui al precedente comma può essere modificato ».

Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per svolgere questi emendamenti.

MONALDI. Debbo per la verità rivendicare una priorità, perchè l'emendamento sostitutivo del terzo comma sottoscritto da me e dai senatori D'Aragona, Macrelli ed altri è stato presentato prima di quello dei senatori Bitossi, Castagno ed altri.

BERLINGUER. È vero.

MONALDI. Del problema ho parlato nella discussione generale. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame lascerebbe un ricordo del massimale: 169 mila lire. Siamo d'accordo che la stragrande maggioranza dei lavoratori alle dipendenze altrui non è in grado di raggiungere questa cifra: ma proprio per questo bisogna sopprimere ogni limite. In caso contrario sembrerebbe si voglia favorire proprio chi ha meno bisogno e chi ha la fortuna di raggiungere retribuzioni altissime. Un qualsiasi limite poi potrebbe avere riflessi anche sul piano sociale, perchè potrebbe sussistere l'interesse al lavoro straordinario. Conseguentemente io sono per l'abolizione completa di ogni massimale. L'istituzione del minimale invece è una difesa dell'Istituto delle pensioni, è una

difesa sociale, in quanto non è concepibile un salario inferiore a 400 lire giornaliere. Ed io non oso pensare che l'onorevole Ministro si possa avvalere della facoltà di revisione per diminuirlo. Ho troppo rispetto per il Ministro in carica e per chiunque vada al Dicastero del lavoro e della previdenza sociale. La facoltà di revisione si esprimerà sempre in difesa dei lavoratori. E con ciò ho espresso il mio parere favorevole al mantenimento del comma in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti in esame.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, sul problema del massimale ho già chiarito quale è il mio orientamento. Stabilire questo limite di 169 mila lire, praticamente significa abolire il massimale. Ho però qualche perplessità circa la soppressione di tale limite. Lo dico francamente, perchè temo l'esodo dalla mutualità generale di categorie altamente retribuite, ciò che potrebbe essere un danno. Comunque, su questo punto mi rimetto al Senato, facendo presente che si tratta più che altro di una norma cautelativa che ho ritenuto opportuno conservare.

Circa la questione della delega, ricordo che delle numerose deleghe ricevute, sia per stabilire che per modificare aliquote, il Governo ha fatto sempre il miglior uso. Non ho difficoltà a dichiarare che non vi è la possibilità che i salari minimi siano diminuiti, ma non mi pare che, nel dare al Governo una delega come quella prevista dal quarto comma dell'articolo in esame, possa prescriversi al Governo stesso di muoversi solo in una direzione e non in un'altra. Pregherei, quindi, gli onorevoli presentatori di non insistere nell'emendamento soppressivo del comma in parola.

PRESIDENTE. Senatore Castagno, mantiene il suo emendamento?

CASTAGNO. Per quel che riguarda la prima parte mi associo all'emendamento Monaldi.

Per quanto si riferisce alla seconda parte, e cioè alla soppressione del quarto comma, potrei anche prendere atto delle intenzioni del signor Ministro, soprattutto se egli non ammette la possibilità di diminuire: è quello il pericolo che noi vediamo non per la sua volontà persnale, ma per le eventualità che potranno presentarsi in futuro. Ecco perchè vorrei una dichiarazione un po' più precisa.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Evidentemente questa è una legge che è destinata a proiettarsi nel futuro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato, a nome della maggioranza della Commissione dai senatori Monaldi ed altri, per il quale il Governo si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Senatore Castagno, insiste nell'emendamento soppressivo del quarto comma?

CASTAGNO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il quarto comma con la modificazione proposta dai senatori Monaldi ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'articolo 12 risulta allora così modificato:

Art. 12.

I contributi dovuti per qualsiasi forma di assicurazione sociale, per il trattamento a favore delle lavoratrici madri, per la costruzione di case per lavoratori (Gestione I.N.A.-Casa) e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono calcolati sull'intero ammontare della retribuzione.

Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o in natura, per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

Qualora la retribuzione giornaliera risulti inferiore a lire 400, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità generale o delle categorie interessate, il limite di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche solo

relativamente a determinate zone o a singole categorie.

Lo metto ai voti nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 13.

All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 10, 23, 25, 26 e 30 della presente legge, si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato.

L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'articolo 8, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro . . . 50 per cento
b) lavoratori . . . . . 25 » »
c) Stato . . . . . 25 » »

La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'articolo 8 è sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo.

PRESIDENTE. Al primo comma, i senatori Bitossi, Castagno ed altri hanno proposto di sostituire alle parole: « dagli articoli 7, 8, 10, 23, 25, 26 e 30 della presente » le altre: « dagli articoli della presente ».

Hanno inoltre proposto di sopprimere le parole: « con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per svolgere questo emendamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, penso che il presente emendamento non abbia bisogno di eccessiva illustrazione, anche perchè il problema ha fatto parte del mio intervento nella discussione generale. Noi ci troviamo in una situazione particolare di fronte a questo articolo. Per concedere ai pensionati la pensione più alta possibile, i lavoratori accettarono di contribuire attraverso una percentuale che pur costituisce per loro un sacrificio. Oggi col presente disegno di legge si intende normalizzare la questione e, da transitorio quale era il contributo dei lavoratori, lo si vorrebbe far diventare definitivo; credo che ognuno si debba ricordare che i contributi assicurativi e previdenziali sono a totale carico dei datori di lavoro.

Vi è una legge apposita, vi sono studiosi che hanno fatto lunghe analisi ed è ormai acquisito che, trattandosi di salario differito, deve essere pagato dai datori di lavoro; quindi credo si dovrebbe caricare ai datori di lavoro, e in parte allo Stato, l'onere che i lavoratori fino ad oggi hanno pagato per andare incontro ai vecchi lavoratori.

Faccio rilevare che con l'emendamento passato, che era stato presentato dai senatori Borromeo e Braccesi, sono stati fatti risparmiare agli industriali alcuni miliardi, emendamento che, per l'accettazione da parte del Ministro e la rimessa al Senato da parte della Commissione, è stato possibile che venisse approvato.

Quindi, alla fine dei conti, se anche i signori industriali pagheranno qualche percentuale di più per i vecchi lavoratori, avranno la giusta compensazione in quello che i senatori della maggioranza hanno fatto loro risparmiare prima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pezzini per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria a questo emendamento che sovverte tutto il sistema di finanziamento del disegno di legge. Soprattutto vorrei far rilevare al presentatore dell'emendamento che non è esatto che i lavoratori vogliano sottrarsi a contribuire al finanziamento dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia. Potrei citargli i molti voti espressi dalle associazioni sindacali, coi quali, mentre si sprona il Governo e il Parlamento a far luogo agli invocati miglioramenti delle pensioni, si dichiara che i lavoratori sono pronti a maggiori sacrifici di contribuzione. Quindi noi non mettiamo a carico dei lavoratori un

onere che essi ritengono eccessivo, proprio per quel senso di solidarietà che essi hanno ripetutamente manifestato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei ricordare al Senato che ci troviamo di fronte ad una situazione di fatto: i lavoratori già partecipano al fondo di solidarietà sociale; noi stiamo facendo una mobilitazione generale di tutti gli sforzi nel settore dello Stato e in quello dei datori di lavoro; sono certo che i lavoratori si associeranno a questi sforzi e a questi sacrifici per assicurare il trattamento di quiescenza ai pensionati della Previdenza sociale e per assicurare pensioni un po' più congrue a se stessi. In un regime a capitalizzazione più facilmente si può parlare di salario differito; ma qui siamo in un regime a ripartizione, che si fonda sulla solidarietà. Le forze economiche di oggi provvedono agli attuali pensionati; in altri termini, i lavoratori compiono questo sacrificio non per una propria posizione assicurativa, ma come atto di solidarietà verso i pensionati della Previdenza sociale. E, siccome senza questo apporto generoso da parte dei lavoratori, non sarebbe possibile coprire il fabbisogno necessario, mi permetto di rivolgere preghiera al Senato di non accogliere l'emendamento proposto dal senatore Bitossi.

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi insiste nei suoi emendamenti?

BITOSSI. Insisto.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte del primo comma:

« All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dalla corresponsione delle prestazioni previste dagli articoli 7, 8, 10, 23, 25, 26 e 30 della presente legge... ».

I senatori Bitossi, Castagno ed altri propongono che si dica invece: « previste dagli articoli della presente legge ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo, non accettato nè dal Governo nè dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la parte del primo comma di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il primo comma così prosegue: « ...si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato ».

I senatori Bitossi, Castagno ed altri propongono di sopprimere le parole: « con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Questo emendamento non è stato accettato nè dal Governo nè dalla maggioranza della Commissone.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la seconda parte del primo comma, testè letta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo al secondo comma. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'articolo 8, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro . . . 50 per cento
b) lavoratori . . . . . 25 » »
c) Stato . . . . . 25 » » ».

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Castagno ed altri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« L'onere di cui sopra è ripartito fra i datori di lavoro e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro: due terzi;
b) Stato: un terzo ».

I senatori Carmagnola, Zanardi, Pieraccini e Bocconi hanno proposto invece la seguente dizione:

« L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'articolo 8, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro . . 55 per cento
b) lavoratori . . . . 20 per cento
c) Stato . . . . . 25 per cento ».

Quest'ultimo emendamento è stato, però, presentato prima dell'altro.

Ha pertanto facoltà di parlare per primo il senatore Carmagnola per illustrare il suo emendamento.

CARMAGNOLA. Dato che l'articolo 27 del disegno di legge dispone per l'anno 1952 — si prevedeva che questa legge sarebbe andata in vigore con il 1° gennaio del corrente anno — che le somme per far fronte alle esigenze del Fondo per l'adeguamento sarebbero state composte dal 55 per cento a carico dei datori di lavoro, dal 20 per cento a carico dei lavoratori e dal 25 per cento a carico dello Stato, ho ritenuto di ripetere queste percentuali nell'articolo definitivo, tenuto conto che questo è già un onere che peserà sui lavoratori. Queste sono le ragioni che mi hanno determinato a presentare l'emendamento. Siccome la percentuale è minima, desidererei che la Commissione e l'onorevole Ministro l'accettassero, per la detta ragione che costituisce un onere sui guadagni dei lavoratori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per illustrare il suo emendamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Il mio emendamento aveva ragion d'essere qualora fosse stato approvato il precedente emendamento, ma ora non l'ha più. Quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione di esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore Carmagnola.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non accetta l'emendamento, in quanto è già stata fatta in via transitoria la concessione che era possibile fare. Per questo primo anno, infatti, il pagamento dei contributi è previsto proprio nelle misure che sono state proposte dall'onorevole Carmagnola; ma non si può andare al di là del primo anno di gestione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono dell'avviso che l'emendamento del senatore Carmagnola debba essere respinto, per tutte le ragioni che ho già indicate nel mio intervento precedente. La distribuzione dell'onere derivante al Fondo adeguamento pensioni per metà a carico dei datori di lavoro, per metà a carico dello Stato e dei lavoratori in parti eguali, mi pare che risponda ad esigenze di giustizia e valga a garantire il massimo sforzo al fine di rendere efficienti le nostre assicurazioni sociali.

PRESIDENTE. Domando al senatore Carmagnola se mantiene il suo emendamento.

CARMAGNOLA. Lo mantengo.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Intendo far presente che noi approviamo l'emendamento Carmagnola per il fatto che sarebbe una giusta riparazione in quanto, nella discussione generale, feci presente che le percentuali che vengono a risultare da questa divisione fanno sì che il datore di lavoro viene a pagare percentualmente meno di quello che è costretto a pagare il lavoratore.

Quindi questa aliquota di maggiorazione ristabilisce i rapporti precisi ed identici a quelli che esistevano precedentemente all'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma proposto dai senatori Carmagnola ed altri. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« L'onere di cui sopra, dedotta la spesa per i trattamenti minimi di cui all'articolo 8, è ripartito fra i datori di lavoro, i lavoratori e lo Stato secondo le seguenti quote:

a) datori di lavoro . . 55 per cento
b) lavoratori . . . . 20 per cento
c) Stato . . . . . 25 per cento ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'ultimo comma.

CERMENATI, *Segretario*:

« La spesa annua per i trattamenti minimi di pensione stabiliti dall'articolo 8 è sostenuta dallo Stato con un contributo di 15 miliardi e per la rimanente quota dai datori di lavoro e dai lavoratori in ragione rispettivamente di due terzi e un terzo ».

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Castagno ed altri ne avevano proposto la soppressione.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. L'emendamento è decaduto.

PRESIDENTE. Infatti. Metto pertanto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 14.

Il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda dei lavoratori, determinata in base alle vigenti disposizioni ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. Nel caso in cui siano stabilite, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge, apposite tabelle di retribuzioni medie, il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro è riferito alle retribuzioni medie stesse.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura del contributo di cui al presente comma, dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, compreso quello stabilito per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno del Fondo di adeguamento delle pensioni ed alle risultanze di gestione. Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato il decreto predetto, i datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, sino a quando non sarà entrato in vigore il decreto medesimo, a corrispondere i contributi nella misura fissata nell'anno precedente.

Il versamento dei contributi di cui ai precedenti comma è effettuato in base alle norme vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per gli assegni familiari relativamente alle categorie di imprese soggette al regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive disposizioni, e secondo norme da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per le altre categorie di datori di lavoro.

Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo è determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2158, e dai regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949, e n. 1954, e successive modificazioni e integrazioni.

Il concorso dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, per la parte da calcolare in base al secondo comma dell'articolo precedente. La determinazione dell'ammontare definitivo di detta parte del concorso dello Stato sarà fatta in base alle risultanze del rendiconto di gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati, dai senatori Bitossi ed altri, i seguenti emendamenti:

« Nel primo comma, prima riga, sopprimere le parole: " dei lavoratori e ".

« Nel primo comma, decima riga, sopprimere le parole: " dei lavoratori ".

« Nel secondo comma, sedicesima riga, sopprimere le parole: " e i lavoratori " ».

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Questi emendamenti sono ormai da considerare decaduti.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti i primi due commi dell'articolo 14.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

I senatori Angelini Cesare, Vigiani e Macrelli hanno proposto di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi può essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario di cui alle tabelle *A* e *B*, n. 1, allegate alla presente legge ».

Hanno proposto inoltre di sostituire la dizione del terzo comma con la seguente:

« Le modalità per il versamento dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone territoriali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Angelini per illustrare questi emendamenti.

ANGELINI CESARE. Onorevoli colleghi, il primo comma dell'articolo 14 dispone che il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori dovuto per il fondo di adeguamento delle pensioni è stabilito in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda del lavoratore, determinata in base alle disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi relativi agli assegni familiari.

Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce l'affiancamento del contributo per il Fondo di adeguamento a quello degli assegni familiari, stabilendo che la riscossione dei contributi per il Fondo di adeguamento abbia luogo insieme con la riscossione dei contributi relativi agli assegni familiari e cioè col sistema cosiddetto del « conguaglio », mentre per le altre categorie di lavoratori la riscossione dei contributi avverrebbe secondo norme da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

In sostanza le norme contenute nell'articolo 14, per ciò che riguarda la determinazione della riscossione dei contributi relativi al fondo di adeguamento riproducono lo stato di fatto e di diritto attuale, in quanto sia il contributo per l'attuale Fondo di integrazione delle pensioni, sia il contributo per l'attuale Fondo di solidarietà sociale, sono determinati in percentuale delle retribuzioni e affiancati, per la riscossione, ai contributi relativi agli assegni familiari.

La norma contenuta nel primo comma dell'articolo 14, laddove stabilisce in percentuale il contributo per il Fondo di adeguamento, sembra troppo rigida e preclusiva della possibilità di adottare sistemi e forme di riscossione che possano consentire la migliore applicazione della legge. Sta di fatto che attualmente, come è noto, il diritto alle prestazioni viene accertato attraverso la contribuzione all'assicurazione base (marche applicate su tessere individuali del lavoratore), con difficoltà di controllo per ciò che riguarda la contribuzione ai fondi integrativi con contribuzione a percentuale.

L'emendamento che viene proposto, nel senso di aggiungere dopo il secondo comma dell'articolo 14 una disposizione che consenta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, di trasformare il contributo per il Fondo di adeguamento da contributo a percentuale in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario, di cui alle tabelle allegate alla legge, ha lo scopo evidente di rendere possibile — ove se ne ravvisi l'opportunità — un sistema coordinato di riscossione dei contributi base e dei contributi di adeguamento, inteso alla migliore applicazione della legge, nell'interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro. A questo scopo precipuo tende l'emendamento col

quale si propone di sostituire la dizione del terzo comma dell'articolo 14.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Ci dichiariamo contrari all'emendamento proposto dall'onorevole Angelini, perchè tutte le tabelle si fermano ad un certo livello e noi ritorneremmo a stabilire un massimale. Le tabelle presentate dai diversi onorevoli hanno stabilito un limite di retribuzione in quanto riguardano solo il contributo base e non riguardano tutta la contribuzione; esse sono poi integrate dalla contribuzione percentuale sull'intera retribuzione.

Con l'emendamento Angelini, qualora le stesse tabelle fossero completate con quote fisse di contributo integrativo, verremmo a stabilire di nuovo quel massimale che abbiamo voluto togliere dalla legge e che, secondo le stesse dichiarazioni del Ministro, toglieremo da tutte le forme previdenziali. Per queste ragioni, per non ritornare sulle deliberazioni di principio già prese dal Senato, non possiamo accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti dei senatori Angelini Cesare ed altri.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, mi rimetto al giudizio del Senato. A me sembra che qui non si tratti di ristabilire il massimale: la proposta del senatore Angelini vuole spianare la via ad una eventuale, migliore soluzione. Non si tratta di pregiudicare niente; tuttavia, non mi sentirei di assumere l'impegno di seguire questa via. Si tratta solo di una possibilità e, come tale, la gradisco perchè, quanto più vasto è il panorama delle iniziative, tanto meglio; però non intendo senz'altro aderire alla sostanza dell'emendamento del senatore Angelini. È per questo che mi sono rimesso al giudizio del Senato.

L'altro emendamento ha un carattere soprattutto formale: esso presenta un vantaggio di fronte al testo del disegno di legge, per il fatto che adotta la stessa formula che ricorre in altre leggi e per il fatto che ammette la possibilità di provvedere anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a particolari zone territoriali.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Noi voteremo contro per il semplice motivo che fino ad ora ci è stato detto che vi era da parte del Ministro e della maggioranza la preoccupazione di non trovare la somma sufficiente per coprire gli eventuali emendamenti che possono essere approvati. Ora, mi sembra che ci sia un certo contrasto. Con questo emendamento, viceversa, si dà al Ministro la possibilità di diminuire eventualmente le entrate. Il Ministro ci ha detto che non ne fruirà, ma il semplice fatto che non lo respinge, vuol dire che intravvede già la possibilità di poterne fruire in maniera tale da ridurre le entrate dell'Istituto della previdenza sociale. Ora, bisogna essere coerenti: se vogliamo trovare la copertura per dare le pensioni ai lavoratori nella misura che il Senato approverà, non dobbiamo far sì che la copertura non si trovi, dando la possibilità al Ministro di fare eventualmente delle riduzioni a un punto tale da restringere le entrate che viceversa debbono essere sufficienti per coprire le spese per le pensioni della Previdenza sociale.

ANGELINI CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINI CESARE. Lo scopo del mio emendamento non è quello di dare la facoltà al Ministro di ridurre la percentuale, ma di agganciare le percentuali al contributo base ed avere così la certezza che i datori di lavoro paghino la contribuzione secondo le paghe reali giornaliere o settimanali.

CASTAGNO. Ma le tabelle sono sempre limitative e noi non vogliamo limitazioni, non vogliamo il limite massimo! Abbiamo abolito il massimale, allora i nostri voti dove vanno a finire?

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo dei senatori Angelini Cesare, Vigiani e Macrelli, per il quale la maggioranza della

Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea. Lo rileggo:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo di cui ai precedenti commi può essere trasformato in contributo in misura fissa per ciascuna delle classi di salario di cui alle tabelle *A* e *B*, n. 1, allegate alla presente legge ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma presentato dagli stessi senatori. Ne do nuovamente lettura.

« Le modalità per il versamento dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori o a zone territoriali ».

Chi approva questo emendamento, per il quale la maggioranza della Commissione e il Governo si sono rimessi al Senato, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura degli ultimi due commi, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

« Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia il contributo è determinato, accertato e riscosso con la procedura prevista dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dai regi decreti 24 settembre 1940, n. 1949 e n. 1954 e successive modificazioni e integrazioni.

« Il concorso dello Stato è versato in rate semestrali anticipate, salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, per la parte da calcolare in base al secondo comma dell'articolo precedente. La determinazione dell'ammontare definitivo di detta parte del concorso dello Stato sarà fatta in base alle risultanze del rendiconto di gestione del Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

I senatori Castagno, Bitossi, Fiore ed altri hanno proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il concorso dello Stato, nella misura fissata dall'articolo 13, e versato anche per i lavoratori assicurati che si valgono delle disposizioni dell'articolo 4 per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni per l'invalidità e la vecchiaia ».

Il senatore Castagno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CASTAGNO. Credo che lo svolgimento possa essere ridotto a pochissime parole. Questa mattina abbiamo approvato l'articolo 4, ma prima dell'approvazione avevamo proposto due emendamenti di cui uno parlava dell'assicurato per l'invalidità e si chiedeva che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione potesse godere del contributo dello Stato nella stessa misura fissata dall'articolo 13. Abbiamo esposto ampiamente le ragioni per le quali ritenevamo che il lavoratore che cessa di essere alle dipendenze di un imprenditore ed incomincia a lavorare come lavoratore indipendente, avesse il diritto a questo contributo dello Stato, perchè contribuiva, come tutti gli altri lavoratori indipendenti da imprese, alla produzione nazionale e quindi all'economia generale del Paese.

Non vediamo nessuna differenza, dal punto di vista del diritto, fra il lavoratore che prosegue volontariamente l'assicurazione e il lavoratore che la prosegue obbligatoriamente, per il solo fatto di dipendere da un terzo.

Il signor Ministro ci aveva pregato di rinunciare momentaneamente a questo emendamento, perchè sarebbe stato meglio esaminare la questione in prosieguo, quando si sarebbero discussi gli articoli che riguardano il concorso dello Stato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nelle tabelle.

CASTAGNO. Ma prima delle tabelle dobbiamo fissare il diritto al concorso dello Stato.

Ora, siccome nell'articolo 14 si parla esplicitamente del fatto che « il concorso dello Stato

è versato, ecc. » mi pare che il collocamento dell'emendamento, e cioè del riconoscimento di questo diritto, sia nell'articolo 14, là dove si parla della ripartizione dei contributi. L'articolo 13 ha già fissato la misura dei contributi stessi. Ed allora vorrei pregare il signor Ministro di considerare quella sua quasi promessa, quel suo atteggiamento con cui si era dimostrato propenso questa mattina a riconoscere ai lavoratori, in quanto tali, cioè in quanto produttori e prestatori di una opera che contribuisce al benessere della collettività, il diritto al concorso dello Stato.

Mi pare che le ragioni siano ovvie, e non occorra una lunga dimostrazione. Nelle tabelle vedremo la conseguenza di questo diritto, quando fisseremo la misura delle contribuzioni che spettano e sono di obbligo per i lavoratori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

MONALDI. Purtroppo, onorevole Presidente, non ho compreso bene la portata di questo emendamento. Vorrei quindi pregarla di dare prima la parola al rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e delle previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho sott'occhio il testo dell'emendamento, ma mi pare di aver compreso quale sia il proposito del senatore Castagno il quale, riallacciandosi alla discussione che abbiamo avuta stamattina a proposito della prosecuzione volontaria, vorrebbe introdurre una disposizione che prevedesse specificatamente il concorso dello Stato anche a favore degli assicurati, che si avvalgono delle norme dell'articolo 4, relative alla prosecuzione volontaria.

Desidero richiamare l'attenzione del senatore Castagno sul congegno di questa legge. La pensione è liquidata sul contributo base che è a capitalizzazione. Sulla « base » si costruisce poi la pensione vera e propria, moltiplicando la base stessa per 45, il contributo base è a carico del datore di lavoro; è evidente, quindi, che dovrà essere a carico del lavoratore che prosegue volontariamente l'assicurazione. La differenza tra la pensione base e la pensione integrata è coperta dal Fondo di adeguamento, costituito attraverso il concorso dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Non c'è una discriminazione a danno di coloro i quali in parte abbiano coperto l'assicurazione attraverso la prosecuzione volontaria. Su questo il senatore Castagno può essere assolutamente tranquillo: anche quei pensionati, la cui pensione sia in parte il risultato della prosecuzione volontaria, sono senz'altro coperti dalla disposizione dell'articolo 13, per cui il Fondo di adeguamento — Stato, datori di lavoro e lavoratori — concorre nella misura stabilita a colmare la differenza tra la pensione base e la pensione integrata.

Questa mattina ho detto che della questione dovremo occuparci in seguito, non ai fini della distribuzione dell'onere che fa carico al Fondo adeguamento pensioni, ma per stabilire la misura del contributo che i lavoratori che operano la prosecuzione volontaria dovranno versare al fondo adeguamento pensioni. Ho insistito che si riconoscesse l'obbligo di tali lavoratori a concorrere anche al Fondo di adeguamento pensioni; ora è rimasta in sospeso la misura di questa contribuzione, misura che, come ho già dichiarato, desidero non superi la contribuzione stabilita in linea di massima per i lavoratori e per i datori di lavoro, considerando, anzi, con simpatia l'eventuale determinazione di una misura leggermente inferiore.

Le posso garantire, onorevole Castagno, che, quando ci occuperemo delle tabelle, sosterrò il principio che il contributo al Fondo adeguamento pensioni, che per limitati periodi di prosecuzione volontaria sarà chiesto ai lavoratori, non debba superare il contributo che nelle altre ipotesi è posto a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Quindi, certamente non si richiederà a tali lavoratori di accollarsi anche la parte di onere che grava sullo Stato, la quale parte, come lei sa, si riferisce a tutta la gestione del Fondo di adeguamento, che deve provvedere, tra l'altro, anche ad integrare le pensioni di coloro che si avvalgono della prosecuzione volontaria. Io spero di essere riuscito a convincerla, onorevole Castagno, che non è nè opportuno, nè necessario l'emendamento da lei proposto in questa sede.

PRESIDENTE. Onorevole Castagno, mantiene il suo emendamento?

CASTAGNO. Non insisto nell'emendamento, però faccio osservare al signor Ministro che le tabelle debbono essere tutte riviste e particolarmente le tabelle presentate dal proponente della legge, cioè dall'onorevole Ministro stesso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le rivedremo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 14 nel testo già approvato per parti separate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 15.

Il tre per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 360.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 16.

Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario è nullo.

Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce.

PRESIDENTE. Di questo articolo i senatori Bitossi ed altri avevano proposto la soppressione. Tale emendamento s'intende però decaduto in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 13 nel testo del disegno di legge.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'articolo 16. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli da 17 a 19 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 17.

Nei contributi di cui agli articoli 4, 5, 13 e 14, sono assorbiti quelli dovuti per la corresponsione della indennità di caropane, nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, ai termini dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e della legge 7 luglio 1948, n. 1093.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie.

Per la determinazione della misura e delle modalità di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 14 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 19.

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonchè le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 20.

Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo.

Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

PRESIDENTE. Sul primo comma sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Bitossi, Castagno, Fiore, Berlinguer, Flecchia, Troiano, Allegato e Rolfi. Ne do lettura

« Nel primo comma sopprimere le parole: " tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori ".

« Nel primo comma sostituire alle parole: " da lire 500 a lire 5.000 " le altre: " da lire 5.000 a lire 50.000 " ».

Il senatore Berlinguer ha facoltà di parlare per illustrare questi emendamenti.

BERLINGUER. Il primo emendamento è stato assorbito dalle precedenti deliberazioni del Senato. Insisto sul secondo.

Mi permetta, onorevole Ministro, di ricordarle ancora una volta un accenno che ella fece ieri. Secondo lei, questa nuova legge dovrebbe costituire uno stimolo perchè i datori di lavoro facciano il proprio dovere; ed anch'io, pur non facendomi troppe illusioni, lo spero. Ma quelli che mancassero al dovere è giusto che ne rispondano in misura adeguata e tale che costituisca, anche per gli altri, severo ammonimento.

Vi ho parlato più volte delle condizioni dei pensionati e credo che tutti ci siamo resi conto di quanto tali condizioni siano miserevoli e che così resteranno malgrado i lievi miglioramenti di oggi. Quali sono, invece, le condizioni dei datori di lavoro, specialmente dei grandi datori di lavoro? Credete voi che il punirli con quelle sanzioni che sono previste dal disegno di legge governativo possa costituire per essi un monito sensibile? Di solito no; essi potranno essere ugualmente tratti a non garantire, per trascuranza o per frode, il diritto dei lavoratori alla pensione, a costo di pagare poche decine di lire di pena pecuniaria. Onorevole Ministro, noi abbiamo deplorato alcune vostre posizioni ed abbiamo anche insistito su certi emendamenti

quando voi opponevate il consueto argine degli oneri di bilancio. Ebbene, noi abbiamo ora un mezzo per dare qualche alimento al bilancio della Previdenza sociale: cerchiamo di farvi contribuire i datori di lavoro frodatori, evasori o trascurati.

Non so se la Commissione e l'onorevole Ministro siano d'accordo con noi in linea di principio. Se lo fossero sarei disposto, lo dico anche a nome dei miei colleghi, a qualche modificazione delle cifre precisate nell'emendamento. Ma è giusto che un datore di lavoro, e specialmente un monopolista di industrie che abbia alle sue dipendenze decine di migliaia di operai e che frodi la legge nei loro riguardi, paghi in proporzione. Soprattutto insisto perchè, nelle sanzioni, vi sia una notevole latitudine tra minimo e massimo, perchè sia elevato il massimo che è assolutamente insignificante nel disegno di legge. Attendo su ciò le proposte del Ministro e della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo avviso in proposito.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In linea di massima, sono interessato a che si eserciti la pressione più efficace per il pagamento dei contributi. L'onorevole Berlinguer con la sua esperienza di avvocato penale sa però che le pene, se superano un determinato limite. esercitano poi un'azione intimidatoria meno efficace; importante è trovare il punto giusto: nè troppo poco, nè troppo.

Desidero richiamare l'attenzione del senatore Berlinguer sul fatto che qui si tratta di una ammenda comminata per ogni dipendente per il quale sia stato omesso il pagamento del contributo. Ora, questa è una ipotesi che si può verificare indipendentemente dal dolo; e, purtroppo, abbiamo una esperienza veramente grave con alcune aziende dell'I.R.I., come la Breda e altre, che sono in arretrato di contributi. In questi casi l'accumulo di penalità molto forti potrebbe portare a cifre eccessive, che si correrebbe il rischio di non potere riscuotere.

Comunque, accetto perchè sia elevato lievemente il limite minimo: invece di 500, facciamo 1.000; porterei poi le 5.000 lire del massimo a 10.000 o anche a una misura superiore. Del resto, il senatore Berlinguer e il senatore Macrelli sono avvocati penalisti ed è bene che esprimano il loro punto di vista.

MACRELLI. Faccio osservare che successivamente sono comminate altre pene e bisogna coordinarle.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. La nostra proposta sarebbe di portare a 1.000 lire il minimo, come ha detto il Ministro, e a 20.000 lire il massimo.

PRESIDENTE. Domando alla maggioranza della Commissione e al Governo di esprimere la loro opinione su questa proposta.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione l'accetta.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 20 con l'emendamento del senatore Berlinguer. Esso risulta così formulato:

« Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonchè al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia nuovamente lettura degli ultimi quattro commi, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il datore di lavoro che trattiene sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori di quelle per le quali è stabilita la trattenuta, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale è stata effettuata l'abusiva trattenuta, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

« Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro, ove si rifiutino

di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

« Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

« I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

PRESIDENTE. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 20 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 21.

Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale il quale, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della ammenda stabilita.

Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma del precedente articolo 20.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

TITOLO III.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 22.

Fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1° gennaio 1958 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote indicate nel seguente prospetto:

	Aliquota ridotta del periodo minimo di contribuzione per la pensione di	
	invalidità	vecchiaia
fino al 31 dicembre 1952 .	2/5	3/15
1953	2/5	5/15
1954	3/5	7/15
1955	3/5	9/11
1956	4/5	11/15
1957	4/5	13/15

Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

PRESIDENTE. Sul primo comma sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " 1° gennaio 1958 " le altre: " 1° gennaio 1962 "; sostituire al prospetto il seguente:

	Aliquota ridotta del periodo minimo di contribuzione per la pensione di	
	invalidità	vecchiaia
1952	1/5	1/15
1953	2/5	2/15
1954	2/5	3/15
1955	2/5	4/15
1956	3/5	5/15
1957	3/5	7/15
1958	3/5	8/15
1959	4/5	9/15
1960	4/5	11/15
1961	4/5	13/15

D'ARAGONA, GRAVA, MACRELLI, ANGELINI Cesare, MOMIGLIANO, VIGIANI, MONALDI, CARMAGNOLA ».

« Nel primo comma sostituire alle parole: " 1° gennaio 1958 " le altre: " 1° gennaio 1965 "; sostituire il prospetto con il seguente:

	Aliquota ridotta del periodo minimo di contribuzione per la pensione di	
	invalidità	vecchiaia
Fino al 31-12-1952 .	1/5	2/15
» » 1953 .	2/5	3/15
» » 1954 .	2/5	4/15
» » 1955 .	3/5	5/15
» » 1956 .	3/	6/15
» » 1957 .	4/5	7/15
» » 1958 .		8/15
» » 1959 .		9/15
» » 1960 .		10/15
» » 1961 .		11/15
» » 1962 .		12/15
» » 1963 .		13/15
» » 1964 .		14/15

CASTAGNO, BITOSSI, FIORE, BERLINGUER, FLECCHIA, TROIANO, ALLEGATO, ROLFI ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Grava per illustrare il primo emendamento, che è stato presentato a nome della maggioranza della Commissione.

GRAVA. L'emendamento presentato da me e da altri eminenti colleghi è stato da me ampiamente illustrato nel mio intervento. Dirò solo le ragioni che ci hanno indotto a presentarlo. Ricordate che uno dei punti più discussi è stato quello dei lavoratori agricoli e particolarmente degli eccezionali, perchè avevamo timore che, date le poche giornate lavorative che avevano nell'anno, restassero esclusi dalla pensione. Allora, fatti i conti, abbiamo potuto rilevare, in base alle giornate a loro accreditate, che col 1961 nessuno sarebbe stato escluso dalla pensione. Oggi la loro posizione è ancora di molto migliorata perchè sono stati approvati due emendamenti, che riducono ancora i contributi ai lavoratori agricoli eccezionali, all'articolo 2, sub 9.

Ora non vi è alcun dubbio, vi è anzi la sicurezza matematica, che tutti quanti potranno avere queste riduzioni e queste facilitazioni, e di conseguenza il diritto alla pensione.

Onorevole Fiore, se, come lei ha detto nel suo intervento, i datori di lavoro non pagheranno i contributi, è un'altra questione, che qui non ci riguarda; ma matematicamente i lavoratori sono tutti sicuri di avere questi vantaggi. Ragione per cui vi prego di voler accogliere il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Castagno per illustrare il secondo emendamento.

CASTAGNO. Le considerazioni fatte dall'onorevole Grava sono esattamente le stesse che hanno indotto noi a presentare il nostro emendamento. La differenza tra il nostro emendamento e quello dell'onorevole Grava è questa. Egli parte dal presupposto che nei primi cinque anni l'assicurato possa migliorare la sua posizione di un quindicesimo ogni anno; però noi abbiamo votato, anzi voi avete votato, una certa disposizione che mette come minimo contributivo il periodo di 15 anni. Per i primi 5 anni siamo perfettamente d'accordo. Giustamente l'onorevole Grava ed i suoi compagni firmatari dell'emendamento ammettono che ogni anno non si possa andare oltre un quindicesimo di recupero, per arrivare dai limiti attuali ai

limiti di quindici anni previsti dagli articoli precedenti. Però, arrivati ad un certo punto, si salta da cinque quindicesimi a sette quindicesimi; più in là si passa da nove a undici e poi da tredici a quindici. Se facciamo alcuni calcoli, vedremo che non è possibile operare questi salti e che la prosecuzione deve avvenire fatalmente in ordine aritmetico in ragione di una sola unità ogni anno; altrimenti metteremo in condizione i vecchi che arrivano al limite della pensione come età, e che sono in ritardo come contribuzione perchè non hanno ancora pagato i quindici anni, di non arrivare « mai » al risultato di avere versato i contributi completi; perchè ad ogni anno che passa essi si troveranno in arretrato di un anno. E se facciamo dei salti questo arretrato diventa il doppio e così via.

Se, ad esempio, suppongo d'essere arrivato ora al mio 60° anno d'età, in questo anno 1952 a me basta aver versato un quindicesimo; se vi arrivo l'anno venturo mi toccherà versare i due quindicesimi e così via regolarmente; ma se arrivo a compiere l'età prescritta al quinto anno dovrò, per essere a posto, recuperare in un anno solo due quindicesimi: e come faccio? Mi toccherebbe pagare in quell'anno doppia quota o rinunziare per sempre a raggiungere il minimo, perchè il fatto si ripete l'anno successivo. Andrò in pensione a 70 anni ed oltre.

Ecco perchè, ammesso il principio di una scala, bisogna fare un gradino per volta: è questione di aritmetica; sarebbe troppo lungo adesso spiegare al Senato con delle cifre alla mano tutto il ragionamento, ma esso mi pare intuitivo.

PRESIDENTE. Prego il Ministro di esprimere il suo avviso sui due emendamenti.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono dell'avviso che il massimo sforzo possibile, per dilazionare l'entrata in vigore effettiva del sistema stabilito dal disegno di legge, sia quello proposto dal senatore D'Aragona. Avrei, veramente, delle riserve da fare, soprattutto per quanto riguarda la tabella; comunque, per facilitare la sistemazione assicurativa di tutti i pensionandi della Previdenza sociale, accetto l'emendamento del senatore D'Aragona così come è formulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'articolo 22 modificato secondo l'emendamento presentato a nome della maggioranza della Commissione dai senatori D'Aragona, Grava, Macrelli ed altri ed accettato dal Governo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Fermi restando i requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti, in deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della presente legge, tra la data di entrata in vigore della legge stessa ed il 1° gennaio 1962 i periodi minimi necessari a liquidare la pensione sono ridotti, per ciascun anno, alle quote, indicate nel seguente prospetto:

	Aliquota ridotta del periodo minimo di contribuzione per la pensione di	
	invalidità	vecchiaia
1952	1/5	1/15
1953	2/5	2/15
1954	2/5	3/15
1955	2/5	4/15
1956	3/5	5/15
1957	3/5	7/15
1958	3/5	8/15
1959	4/5	9/15
1960	4/5	11/15
1961	4/5	13/15

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il secondo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Durante il periodo di applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, resta comunque fermo, ai fini del diritto alla liquidazione della pensione, il minimo di contribuzione previsto dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 3 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126 ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato a nome della maggioranza della Commissione, un emendamento aggiuntivo firmato dai senatori Monaldi, Zane e Grava. Esso è così concepito:

« Per coloro che si avvalgono della facoltà di prosecuzione volontaria di cui all'articolo 4 nel periodo di validità delle disposizioni di cui al presente articolo, i minimi contributivi ai fini del diritto alla liquidazione della pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale l'assicurato presenta la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria ».

Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per illustrare questo emendamento.

MONALDI. Gli onorevoli colleghi già conoscono il significato di questo emendamento, che io ho avuto occasione di illustrare nel mio intervento in discussione generale. Esso tende a dare soluzione a una situazione prospettata dall'onorevole Fiore. Non credo siano necessari ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso su questo emendamento.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Monaldi, Zane e Grava a nome della maggioranza della Commissione e accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato un altro emendamento aggiuntivo dai senatori Bitossi, Fiore ed altri, così formulato:

« Gli assicurati che nel periodo transitorio 1952-1961 raggiungano l'età del pensionamento, ma non il minimo contributivo richiesto, possono raggiungere il minimo relativo all'anno dell'età di pensionamento, con versamenti volontari nell'anno seguente ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgerlo.

FIORE. Onorevoli colleghi, il senatore Monaldi col suo emendamento non ha risolto la questione. Ho esaminato anche la tabella, ed il nostro emendamento colma una lacuna. Nella discussione generale avevo fatto notare che un lavoratore agricolo, a cui mancavano 12 contributi per avere poi diritto alla pensione doveva, proseguendo volontariamente, attendere 13 anni per maturare il diritto a pensione; ed un operaio nove anni; nella tabella che voi avete approvato (e sono stato facile profeta) ci sono dei salti, ma il nostro emendamento vale anche se non ci fossero stati questi salti. La situazione tuttavia è ancora più grave per i salti. È possibile infatti che, ad esempio, per il 1956 un lavoratore, il quale, a causa della disoccupazione che purtroppo infierisce nel nostro Paese, non lavori tutto l'anno, non possa versare le contribuzioni per l'intero anno. Ed è possibile che non riesca nemmeno se lo si favorisce col provvedimento della disoccupazione indennizzata.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. È sperabile che abbia versato qualcosa prima.

FIORE. Sì, ma voi per esempio per il 1956 dite che per avere la pensione sono necessari cinque anni di contribuzione; per il 1957 sono necessari sette anni di contribuzione. Ammettete che nel 1957 l'operaio o l'impiegato, raggiunto il limite di età, cioè raggiunti i 60 anni, abbia invece sei anni e mezzo di contribuzione e non ne abbia sette. Allora voi dovete consentire che questi sei mesi di contribuzione che gli mancano siano versati nell'anno seguente, mantenendo però agli effetti del pensionamento il minimo dell'anno in cui ha raggiunto i 60 anni, altrimenti questo povero diavolo deve aspettare parecchi anni prima di avere il diritto

alla pensione perchè i sei mesi se li trascinerà oltre il 1961. Col nostro emendamento chiediamo appunto che al pensionato giunto a 60 anni, se in quell'anno non ha raggiunto il minimo contributivo, si dia la facoltà di completare questo minimo contributivo con versamenti nell'anno seguente, però sempre riferendosi al minimo dell'anno in cui compie i 60 anni, in modo di poter ottenere la pensione senza aspettare parecchi anni.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso.

MONALDI. Non riesco a comprendere le difficoltà ipotizzate dall'onorevole Fiore. Quando un assicurato fa la domanda per la prosecuzione volontaria, in base al mio emendamento il minimo contributivo resta fssato in quello dovuto per l'anno in cui è stata presentata la domanda. Facciamo un esempio: nel 1953 un lavoratore a 60 anni dovrebbe avere tre anni di contribuzione; ne ha due e mezzo. Chiede di fare la prosecuzione volontaria per il 1954; la contribuzione dovuta è quella prevista per il 1953. Questo è lo spirito dell'emendamento già approvato dall'Assemblea.

CASTAGNO. L'emendamento Monaldi è correttivo di quelle tabelle?

MONALDI. Sì, quindi non è necessario un ulteriore emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di parlare per esprimere il proprio avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'esigenza che è stata posta è pienamente soddisfatta dall'emendamento del senatore Monaldi, già approvato. Quindi penso che non sia il caso di approvare l'emendamento Fiore.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, insiste nel suo emendamento?

FIORE. Bisognerebbe chiarire l'emendamento del senatore Monaldi e non so se questo si possa fare dopo la sua approvazione. Senatore Monaldi, il pensionato che al 31 dicembre raggiunge i 60 anni e non raggiunge il minimo contributivo presenterà la domanda per la prosecuzione volontaria in gennaio. La domanda vale per l'anno precedente, in cui è raggiunta l'età del pensionamento, o dal giorno in cui viene presentata?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'osservazione del senatore Fiore può valere nel caso limite di un lavoratore, il quale compia 60 anni il 31 dicembre 1953, ma la maggior parte dei lavoratori compiranno i 60 anni nel corso del 1953 e quindi entro la fine del 1953 presenteranno la domanda di prosecuzione volontaria e si potranno avvalere della riduzione dell'aliquota a due quindicesimi.

FIORE. Se l'interpretazione dell'emendamento Monaldi è quella data dal Ministro ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 22 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte dei senatori Fiore, Bitossi ed altri è stato proposto un articolo 22-*bis*, del seguente tenore:

« Ai lavoratori assicurati è data facoltà di coprire, mediante versamento di contributi volontari da effettuarsi in unica soluzione, i periodi scoperti di contribuzione intercorrenti fra la data di inizio dell'assicurazione e la data di entrata in vigore della presente legge.

« I versamenti di cui al comma precedente dovranno essere effettuati sulla classe di contribuzione nella quale il lavoratore ha contribuito in prevalenza.

« La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voi ricordate che tutti gli impiegati, per quel tale limite delle 1.400 lire, erano stati esclusi nel dopoguerra dall'assicurazione obbligatoria perchè lo stipendio di 1.400 lire era superato da tutti gli impiegati e quindi costoro non avevano il diritto di essere assicurati. Si è approvata una legge, la quale non ponendo più

limiti agli effetti dell'assicurazione obbligatoria ha dato la facoltà a questi assicurati di riscattare i dieci anni, cioè di versare volontariamente dieci anni di contributi da parte dell'impiegato, agli effetti della costituzione della massa contributiva per la pensione. Ora noi, in sostanza, vi domandiamo con l'accoglimento di questo emendamento che tale criterio si estenda a tutti gli assicurati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

MONALDI. Ho cercato di riportarmi a quando fu approvata la legge che abolisce il limite di 1.500 lire, legge alla quale si è riferito l'onorevole Fiore. Se non vado errato si tratta di circa due anni fa; furono allora contemplate molteplici agevolazioni, che, viste alla luce dell'articolo 22 della presente legge, consentono di ritenere che nessuno resterà escluso dal beneficio della pensione. È quindi opinione della maggioranza della Commissione non esser necessario l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle sagge parole del senatore Monaldi. Questo disegno di legge garantisce a tutti i lavoratori che abbiano una anzianità minima il godimento della pensione; privilegi particolari, aumenti di anzianità al di là dello stretto necessario, non mi pare siano giustificati.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, insiste nel suo emendamento?

FIORE. Sì, anche perchè questa legge dispone la moltiplicazione per 45 della pensione base ed allora è chiaro che chi ha al suo attivo un solo anno di contribuzione, non per colpa sua, avrà una misera pensione.

Dobbiamo pensare ad assicurare ai lavoratori agricoli che costituiscono buona parte degli assicurati, mentre gli impiegati ne costituiscono circa il 9 per cento, la possibilità di liquidare pensioni di maggiore consistenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 22-*bis* proposto dai senatori Bitossi, Fiore ed altri e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 22-*bis*.

Ai lavoratori assicurati è data facoltà di coprire, mediante versamento di contributi volontari da effettuarsi in unica soluzione, i periodi scoperti di contribuzione intercorrenti fra la data di inizio dell'assicurazione e la data di entrata in vigore della presente legge.

I versamenti di cui al comma precedente dovranno essere effettuati sulla classe di contribuzione nella quale il lavoratore ha contribuito in prevalenza.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Nella seduta di ieri presentai, insieme con altri senatori, una interpellanza diretta al Ministro del tesoro, relativa all'argomento dei collocatori comunali.

Data l'urgenza del problema, sarei grato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale se volesse pregare il Ministro del tesoro di far sapere quando potrà rispondere all'interpellanza.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Assicuro che farò presente al Ministro del tesoro il desiderio prospettato dal senatore Magliano.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali nonostante il suo rinvio a giu-

dizio, pronunciato in data 27 settembre 1951 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Isernia per furto pluriaggravato, il signor Bruno Vecchiarelli, sindaco di Agnone, non sia stato sospeso dalle sue funzioni secondo detta l'articolo 270 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934 (1997).

TERRACINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, per sapere quali provvedimenti intende adottare onde ottenere che sia revocato il decreto di espulsione emanato dalle autorità francesi il 16 giugno 1949 contro venti cittadini italiani, già residenti a Tenda e Briga, i quali, valendosi delle disposizioni del trattato di pace, optarono per la cittadinanza italiana.

Tale provvedimento si ritiene iniquo ed ingiustificato perchè impedisce a questi onesti e probi cittadini di recarsi nelle loro terre natie per curare i propri modesti interessi, per rivedere i parenti colà residenti e soprattutto per portare sui tumuli dei loro morti, giacenti abbandonati nei cimiteri di Tenda e Briga, il fiore della loro affettuosa devozione ed una preghiera di suffragio.

E non soltanto il deprecato provvedimento appare ingiustificato nei confronti dei cittadini colpiti ma è anche offensivo della dignità e del prestigio degli italiani, ed in stridente contrasto col fatto che cittadini, già italiani di quelle stesse terre, che optarono per la Francia assumendone la nazionalità, circolano liberamente, e senza limitazione alcuna, esercitando la loro attività in territorio italiano.

Gli stessi sentimenti di fedeltà e di amore di Patria che indussero i cittadini espulsi a riaffermare la loro italianità in circostanze non del tutto facili, hanno formato sempre in ogni tempo ed in ogni Nazione oggetto di ammirazione e di esaltazione.

La umiliante situazione che si è venuta a creare in conseguenza del decreto di espulsione non è certo diretta a rinsaldare i buoni rapporti di cordialità e di reciproca comprensione fra le popolazioni confinanti che pure non hanno diversa aspirazione.

Questi ideali che formano l'anelito delle nostre popolazioni sono degnamente interpretati e difesi dalle più alte autorità governative che lavorano intensamente per la loro realizzazione dell'Unione europea la quale è destinata a porre fine a tanti inutili tormenti in uno spirito di reciproca comprensione e di feconda collaborazione tra i popoli, ed il provvedimento invocato segnerebbe indubbiamente un utile apporto al raggiungimento di così alta e nobile finalità (1998).

TOSELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quale azione intenda promuovere per impedire che venga demolita e quindi sottratta alla memoria e alla riconoscenza dei cittadini milanesi la casa di Ugo Foscolo, il primo poeta civile della nuova Italia (1999).

GASPAROTTO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno ai fini del miglior potenziamento e per scopi scientifici di studio, assegnare la concessione della piscicoltura nel torrente Orco, dalle sue origini alla diga del suo lago di Ceresole Reale, all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso che ha presentato regolare domanda il 4 maggio 1951, protocollo n. 58-X/1/2 e che per gli scopi fissati dal suo statuto è indubbiamente il più adatto pel buon uso della concessione e per assicurare la costruzione degli impianti ittiogenici di incubazione e delle vasche di stabulazione sinora mai realizzata.

E ciò, per queste considerazioni, in deroga alle preferenze disposte dall'articolo 3 del decreto ministeriale 14 gennaio 1949.

Il diritto di piscicoltura sul lago di Ceresole Reale è attualmente in « concessione provvisoria » all'Azienda elettrica municipale di Torino (subconcessionaria del comune di Torino). La concessione regolare è scaduta il 16 giugno 1949 (2138).

BELTRAND, CARMAGNOLA, CADORNA, GIUA, LOVERA, BOCCASSI, CASTAGNO, MONTAGNANA Rita, BARACCO, PASTORE, PAGE, TOSELLI, PANETTI, MOMIGLIANO, FRASSATI, SACCO, PARRI, FAZIO, GORTANI.

Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio, per sapere se sia esatto che l'attività del credito edilizio è ridotta a proporzioni irrisorie (forse un decimo di quello che era avanti la guerra);

e per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare per ovviare a tale situazione di cose, che è di ostacolo ad una adeguata ripresa edilizia (2139).

CIASCA.

Al Ministro dell'interno, per conoscere per quali ragioni il Questore di Cosenza ha negato l'autorizzazione all'affissione del seguente manifesto: « Unione Monarchica Italiana - Sezione Provinciale di Cosenza; Martedì 29 corrente, alle ore 9,30, nel Duomo, sarà celebrata una messa in suffragio di S. M. Vittorio Emanuele III. Si invita la cittadinanza ad intervenire ». Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti ha preso nei confronti di detto funzionario per questa sua violazione della libertà dopo che il Procuratore della Repubblica di Cosenza, su istanza degli interessati, ha autorizzato l'affissione del manifesto sopra riportato « poichè esso non contiene » — così si esprime il Magistrato — « nulla che autorizzi il divieto di affissione, rappresentando un semplice invito alla cittadinanza di partecipare ad una cerimonia religiosa in suffragio dell'anima del fu Re d'Italia Vittorio Emanuele III, che non ha nessun carattere politico, ma semplicemente pietoso » (2140).

LUCIFERO.

Al Ministro del tesoro, per sapere se è vero — come pubblica certa stampa scolastica e come del resto sarebbe auspicabile — che il problema riguardante la liquidazione dell'intera indennità di buonuscita ai maestri elementari, andati in pensione dal 1° ottobre 1948, da corrispondersi nella stessa misura degli altri impiegati statali; nonchè quello relativo alla revisione e sviluppo della carriera magistrale con inizio al grado XI (undicesimo) e fino al grado VIII (ottavo), siano d'imminente soluzione.

Per quanto riguarda l'indennità di buonuscita valutata a tutti gli anni di effettivo servizio si desidera sapere, in modo particolare, se oltre ai 7 miliardi e mezzo di contributi versati dallo Stato e dai maestri, dal 1° ottobre 1942 ad oggi e al miliardo e 650 milioni accreditati, fin dal marzo dello scorso anno, all'Opera nazionale di previdenza dell' E.N.P.A.S., questa chieda ulteriori mezzi finanziari di copertura per la suddetta corresponsione.

In ogni caso si gradirebbe conoscere come e quando il Tesoro intenda risolvere tali problemi da diversi anni in discussione e mai risolti (2141).

TIGNINO.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se non credano giusto e opportuno procedere ad una severissima inchiesta per chiarire chi sono i responsabili del gravissimo disastro di Cesano Maderno (Milano) che ha provocato numerose vittime, gettando nel lutto tante povere famiglie (2142).

LOCATELLI.

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere: 1) quali disposizioni siano state impartite agli uffici periferici di Perugia per ovviare alle gravissime, allarmanti condizioni statiche del Palazzo dei Priori, uno dei più insigni monumenti storici ed artistici nazionali, e se tali disposizioni siano state eseguite, affrettando, con adeguati mezzi, il compimento dei lavori che sarebbero stati sospesi dal Genio civile per mancanza di fondi; 2) se sia a loro conoscenza, e come intendano ovviarvi, che, per tale sospensione, restano accatastati i polverosi e numerosi quadri di insigni pittori, dovizioso e superbo patrimonio dell'artistica pinacoteca nazionale, con divieto ai numerosissimi turisti ed al pubblico di accedervi, e ciò con generale malcontento e con massimo disappunto (2143).

VARRIALE.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a sua conoscenza quanto accade d'irregolare e contrario alle norme in vigore nell'ufficio collocamento comunale di Seminara (Reggio Calabria) in merito all'ammissione nel corso cementisti e terracottai, dove, il criterio politico e personale

del collocatore prevale al criterio tecnico-sociale.

Se non ritenga opportuno disporre che una commissione, in cui siano rappresentati gli organismi sindacali del luogo, sia incaricata, al posto del singolo collocatore comunale, dell'esame delle istanze presentate.

Ciò al fine di evitare arbitrii, favoritismi ed ingiustizie, molto facili a verificarsi col sistema attuale, in cui il giudizio unilaterale è a base della scelta dei concorrenti al corso di qualificazione (2144).

MUSOLINO.

Al Ministro dell'interno, per sapere: 1) se gli risulta che nel 1949 l'ex prefetto di Matera dott. Jodice chiese ed ottenne da enti e privati della città delle elargizioni (oltre 300 mila) dall'Ente di assistenza comunale lire 50 mila dai fratelli Andrisani proprietari di un pastificio, lire 100 mila e 200 mila dal Consorzio di bonifica ed altra somma sulle lire 100 mila della Sepral) da erogare per l'assistenza diretta ai bisognosi da parte della Prefettura e se dell'uso di tali fondi è stato reso conto al Ministero;

2) se inoltre è vero che lo stesso dott. Jodice percepiva l'indennità di presenza anche nei periodi di assenza dalla città e persino in quelli delle sue ferie annuali (2145).

MILILLO.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga di accogliere l'istanza degli abitanti del « rione Cappuccini » del comune di Salerno tendente all'apertura nel rione suddetto di un ufficio postale succursale o quanto meno ad ottenere la consegna dei pacchi a domicilio e la distribuzione della corrispondenza col doppio giro giornaliero.

A prescindere dall'elevato numero degli abitanti che raggiungono la cifra di tremila, il rione Cappuccini non può più considerarsi zona campestre essendosi ormai riunito al centro principale del Comune con le costruzioni che sono sorte da quarant'anni a questa parte (2146).

DI ROCCO.

PRESIDENTE. Domani, sabato 23 febbraio, il Senato si riunirà in una unica seduta pubblica, alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge :

1. Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-*Urgenza*);

BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

2. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento del casellario giudiziale (815-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro (1771).

4. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950 (2067) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (2117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. SANTERO ed altri. — Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali (2141).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali (1333).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità;

c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;

d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie (1822).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 21,40).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti